

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 12 febbraio 2013, n. 1.

Modificazioni alle leggi regionali 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), e 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO").

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
*(Modificazione all'articolo 2
della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18)*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), è abrogata.

Art. 2
*(Modificazioni alla legge regionale
23 agosto 1991, n. 33)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione "Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO"), è sostituita dalla seguente:

«a) la fondazione deve essere amministrata da un organo, composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale;».

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1991, le parole: "di cui tre" sono sostituite dalle seguenti: "da scegliersi tra".

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 1 du 12 février 2013,

portant modification des lois régionales n° 18 du 19 avril 1988 (Promotion d'une fondation pour la réalisation d'initiatives culturelles et pour l'organisation de congrès concernant les rapports entre droit, société et économie, et subvention régionale à la Fondation susdite) et n° 33 du 23 août 1991 (Promotion de la fondation «Centre d'études historico-littéraires Natalino SAPEGNO»).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
*(Modification de l'art. 2
de la loi régionale n° 18 du 19 avril 1988)*

1. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 18 du 19 avril 1988 (Promotion d'une fondation pour la réalisation d'initiatives culturelles et pour l'organisation de congrès concernant les rapports entre droit, société et économie, et subvention régionale à la Fondation susdite) est abrogée.

Art. 2
*(Modification de la loi régionale
n° 33 du 23 août 1991)*

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 33 du 23 août 1991 (Promotion de la fondation «Centre d'études historico-littéraires Natalino SAPEGNO») est remplacée comme suit :

«a) la fondation doit être administrée par un organe composé de cinq membres, dont deux nommés par le Gouvernement régional;».

2. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1991, les mots: «, dont trois» sont remplacés par les mots: «devant être choisis parmi les».

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1991 è sostituita dalla seguente:

“c) l'organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, è costituito in forma monocratica;”.

4. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 33/1991 è sostituito dal seguente:

“2. Le modificazioni dello Statuto sono approvate dall'organo di amministrazione della fondazione con votazione a maggioranza qualificata dei suoi componenti.”.

Art. 3
(Disposizioni transitorie)

1. L'organo di amministrazione della fondazione di cui alla l.r. 33/1991, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto, entro tre mesi dalla medesima data, alle modificazioni introdotte dall'articolo 2 della presente legge.

2. Nei trenta giorni successivi all'approvazione della deliberazione delle modificazioni statutarie, la Giunta regionale provvede alla nomina dell'organo di revisione e dei membri dell'organo di amministrazione di propria competenza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 33/1991, come modificato dall'articolo 2, commi 1 e 3 della presente legge; gli organi della fondazione, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 12 febbraio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 219;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2314 del 30 novembre 2012);
- Presentato al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2012;

3. La lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1991 est remplacée comme suit :

«c) l'organe de révision des comptes, nommé par le Gouvernement régional, est constitué sous forme individuelle;».

4. Le deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n 33/1991 est remplacé comme suit :

«2. Les modifications éventuelles des statuts sont approuvées par l'organe d'administration de la fondation qui s'exprime par un vote à la majorité qualifiée de ses membres.».

Art. 3
(Dispositions transitoires)

1. L'organe d'administration de la fondation visée à la LR n° 33/1991 en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi adapte les statuts de celle-ci aux modifications introduites par l'art. 2 ci-dessus, et ce, dans les trois mois qui suivent ladite date.

2. Dans les trente jours qui suivent l'approbation de la délibération portant modification des statuts, le Gouvernement régional nomme l'organe de révision et les membres de l'organe d'administration de son ressort au sens des lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 3 de la LR n° 33/1991, tel qu'il a été modifié par le premier et le troisième alinéa de l'art. 2 ci-dessus; les organes de la fondation en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. continuent d'exercer leur mandat jusqu'à l'installation des nouveaux organes.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 12 février 2013.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 219;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2314 du 30 novembre 2012);
- présenté au Conseil régional en date du 4 décembre 2012;

- Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 5 dicembre 2012;
- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 28 gennaio 2013, e relazione del Consigliere PROLA;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 2013 con deliberazione n. 2817/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 11 febbraio 2013.

- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 5 décembre 2012;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 28 janvier 2013 et rapport du Conseiller PROLA;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 6 février 2013 délibération n° 2817/XIII;
- transmis au Président de la Région en date du 11 février 2013.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
12 febbraio 2013, n. 1.

Nota all'articolo 1:

- (1) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1988, n. 18 prevedeva quanto segue:

"b) la Fondazione deve avere la durata di trentacinque anni a partire dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai fondatori; 2.

Note all'articolo 2:

- (2) La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 prevedeva quanto segue:

"a) la fondazione deve essere amministrata da un organo composto da otto membri, di cui tre nominati dalla Giunta regionale;".

- (3) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge re-

gionale 23 agosto 1991, n. 33 prevedeva quanto segue:

"b) deve essere istituito un Comitato scientifico, composto dal direttore della fondazione e da otto membri, di cui tre esperti in discipline umanistiche, di cui due designati con voto limitato del Consiglio regionale, avente il compito di individuare e indicare all'organo di amministrazione le scelte fondamentali e le iniziative per il raggiungimento delle finalità dell'ente;".

- (4) La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 prevedeva quanto segue:

"c) l'organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, può essere costituito in forma collegiale o monocratica; lo Statuto ne prevede la composizione e la durata;".

- (5) Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 prevedeva quanto segue:

"2. Le eventuali modifiche dello Statuto, prima di essere deliberate dall'organo di amministrazione della fondazione, sono sottoposte alla procedura di cui al comma uno.".

Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2

Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).

Loi régionale n° 2 du 13 février 2013,

portant modification des lois régionales n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) et n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
23 LUGLIO 2010, N. 22

Art. 1
(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì, ove compatibili, al personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico."

Art. 2
(Inserimento dell'articolo 11bis)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

"Art. 11bis
(Veterinario regionale)

1. L'incarico di veterinario regionale è conferito con le modalità e sulla base dei criteri e dei requisiti professionali previsti dalla presente legge per il conferimento dei restanti incarichi dirigenziali o mediante comando di un dirigente veterinario da altro ente pubblico, con almeno tre anni di servizio a tempo indeterminato presso l'amministrazione di provenienza. Se conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, l'incarico di veterinario regionale non rileva ai fini del calcolo del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5.
2. Il comando del veterinario regionale è disposto alle condizioni e per il periodo stabiliti dall'articolo 45. Il veterinario comandato, per tutto il periodo del comando, conserva l'assegnazione nel posto di provenienza, lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento alla data del comando, comprensivo di

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER
MODIFICATION DE LA LOI REGIONALE
N° 22 DU 23 JUILLET 2010

Art. 1^{er}
(Modification de l'art. 1^{er})

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 (Nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale no 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel), il est ajouté une phrase ainsi rédigée: « Les dispositions de la présente loi s'appliquent également, pour autant qu'elle sont compatibles, aux personnels techniques et administratifs de l'Université de la Vallée d'Aoste/Université della Valle d'Aosta qui demeurent sous le coup de la convention collective régionale de travail du statut unique. ».

Art. 2
(Insertion de l'art. 11 bis)

1. Après l'art. 11 de la LR n° 22/2010, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 11 bis
(Vétérinaire régional)

1. Le mandat de vétérinaire régional est attribué soit suivant les modalités et sur la base des critères et des conditions professionnelles prévus par la présente loi pour l'attribution des autres mandats de dirigeant, soit par mise à disposition d'un dirigeant vétérinaire d'un autre organisme public, qui justifie d'au moins trois ans de service sous contrat à durée indéterminée dans ledit organisme. Lorsque le mandat en cause est attribué à des personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale, il n'est pas pris en compte aux fins du respect du pourcentage visé au cinquième alinéa de l'art. 20 de la présente loi.
2. La mise à disposition du vétérinaire susmentionné est décidée aux conditions et pour la période établis par l'art. 45 de la présente loi. Le vétérinaire mis à disposition conserve son emploi originaire, ainsi que le statut juridique et le traitement dont il bénéficie à la date de sa mise à disposition – comprenant salaire,

stipendio, indennità, retribuzioni ed emolumenti specifici, fatta salva la corresponsione degli eventuali incrementi retributivi maturati nel periodo di comando per la qualifica e il livello di appartenenza.”.

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 38)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, dopo le parole: “un'apposita sezione” sono inserite le seguenti: “, denominata Trasparenza, valutazione e merito,”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

“1bis. Sono, inoltre, pubblicati, nell'ambito della sezione di cui al comma 1, i dati inerenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e all'attribuzione di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati, con riguardo al nome e ai dati fiscali del beneficiario, all'importo, al titolo giuridico alla base dell'attribuzione, alla struttura e al responsabile del relativo procedimento amministrativo e alla modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.”.

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

“1ter. Le informazioni di cui ai commi 1 e 1bis devono essere rese di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca e in formato elettronico elaborabile, tale da consentire l'analisi e la rielaborazione, anche a fini statistici, dei dati informatici.”.

4. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'obbligo di cui al comma 1bis è esteso anche agli enti di cui al primo periodo e alle società partecipate dalla Regione e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulle quali essi esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.”.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

“3bis. La pubblicazione effettuata ai sensi del comma 1bis costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a euro 1.000.”.

indemnités ou primes, rémunérations et émoluments spécifiques – sans préjudice du versement des éventuelles augmentations dues au titre de la période de mise à disposition en vertu de la qualification et du grade dont il relève.».

Art. 3
(Modification de l'art. 38)

1. Au premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, après les mots: «d'une section spéciale» sont insérés les mots: «– dénommée "Transparence, évaluation et mérite" –».

2. Après le premier alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«1 bis. Sont par ailleurs publiées dans la section visée au premier alinéa du présent article les données relatives à l'octroi des subventions, concours, aides et subsides aux entreprises et à l'attribution de rémunérations aux particuliers, aux professionnels libéraux, aux entreprises et aux organismes privés, et en tout état de cause, d'avantages économiques de quelque genre que ce soit aux organismes publics et privés, et notamment le nom et les données fiscales de tout bénéficiaire, le montant accordé, le titre juridique en vertu duquel ce dernier est octroyé, la structure et le responsable de la procédure administrative y afférents et les modalités de sélection dudit bénéficiaire.».

3. Après le premier alinéa bis de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été introduit par le deuxième alinéa ci-dessus, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«1 ter. Les données visées au premier alinéa et au premier alinéa bis du présent article doivent être aisément consultables, accessibles aux différents moteurs de recherche et présentées sous un format électronique en permettant l'analyse et le traitement, même à des fins statistiques.».

4. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, il est ajouté une phrase ainsi rédigée: «L'obligation visée au premier alinéa bis du présent article s'applique également à toutes les organisations visées à la première phrase ci-dessus, ainsi qu'aux sociétés dont la Région et les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi détiennent des parts de capital et contrôlent l'activité comme s'il s'agissait de leurs propres services.».

5. Après le troisième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«3 bis. La publication au sens du premier alinéa bis du présent article vaut condition légale d'efficacité des actes d'octroi et d'attribution de montants supérieurs à 1 000 euros.».

Art. 4
(Modificazione all'articolo 39)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «(personale ATAR)».

Art. 5
(Modificazione all'articolo 40)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«2bis. Per il personale ATAR, la Giunta regionale definisce, con cadenza annuale, sulla base della programmazione triennale, la dotazione organica complessiva per ogni istituzione scolastica e l'articolazione del personale in profili professionali, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche e delle disponibilità finanziarie.»

Art. 6
(Modificazioni all'articolo 41)

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno, mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono l'accesso dall'esterno. Per le figure professionali di categoria A, l'assunzione può essere disposta mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego.»

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

«6bis. Per la partecipazione alle procedure selettive degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è richiesto ai candidati un contributo di ammissione definito con il regolamento regionale di cui al comma 11.»

3. Dopo il comma 14 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«14bis. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale assunto a tempo determinato presso l'ente che bandisce la

Art. 4
(Modification de l'art. 39)

1. À la fin de la lettre d) du deuxième alinéa de l'art. 39 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots: «(personnels ATAR)».

Art. 5
(Modification de l'art. 40)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. En ce qui concerne les personnels ATAR, le Gouvernement régional établit chaque année, sur la base de la programmation triennale, les effectifs totaux de chaque institution scolaire ainsi que leur articulation selon le profil professionnel, en fonction des exigences organisationnelles et fonctionnelles desdites institutions et des disponibilités financières.»

Art. 6
(Modification de l'art. 41)

1. Le premier alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit:

«1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi a lieu sur la base de programmes annuels constituant une articulation du plan triennal des besoins, par des procédures de sélection visant à la vérification des conditions professionnelles requises et garantissant l'accès de l'extérieur. Pour les profils professionnels relevant de la catégorie A, le recrutement peut avoir lieu par le recours aux listes des centres d'aide à l'emploi.»

2. Après le sixième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«6 bis. Aux fins de la participation aux procédures de sélection des personnels des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, les candidats sont tenus de verser le droit d'admission qui sera défini par le règlement régional visé au onzième alinéa du présent article.»

3. Après le quatorzième alinéa de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«14 bis. Afin de valoriser l'expérience professionnelle acquise par ses personnels recrutés sous contrat à durée déterminée, chaque collectivité ou organisme public visé au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi qui lancerait un concours externe peut, compte tenu de la programmation

procedura di reclutamento mediante concorso pubblico, possono:

- a) riservare dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli messi a concorso, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'ente che emana il bando;
- b) bandire concorsi, per titoli e esami, che prevedano apposito punteggio per l'esperienza professionale maturata da coloro che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbiano maturato almeno tre anni di assunzione a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ente che emana il bando.”.

4. Dopo il comma 14bis dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

“14ter. Nel caso in cui siano previste riserve di posti, i posti riservati a qualsiasi titolo non possono in ogni caso superare complessivamente il 50 per cento di quelli messi a concorso.”.

Art. 7
(Modificazione all'articolo 45)

1. Il comma 6bis dell'articolo 45 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

“6bis. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma 6, può inoltre essere disposto, di intesa tra gli enti interessati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il distacco, anche a tempo parziale di tipo verticale, di personale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta presso le strutture regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali.”.

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 63)

1. L'articolo 63 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 63
(Permanente inidoneità psicofisica)

1. Alle procedure di accertamento e ai casi di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1,

triennale des besoins en personnel et des disponibilités financières :

- a) Réserver des postes (40 p. 100 au plus des postes à pourvoir) aux titulaires d'un contrat de travail salarié à durée déterminée qui, à la date de publication de l'avis de recrutement, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté de service dans la collectivité ou l'organisme public qui lance la procédure de recrutement ;
- b) Lancer des concours sur titres et épreuves qui prévoient l'attribution de points pour l'expérience professionnelle acquise par les personnels qui, à la date de publication de l'avis de recrutement, justifient d'au moins trois ans d'ancienneté de service sous contrat à durée déterminée ou de collaboration coordonnée et continue dans la collectivité ou l'organisme public qui lance la procédure de recrutement. ».

4. Après le quatorzième alinéa bis de l'art. 41 de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été introduit par le troisième alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 14 ter. Lorsque des postes réservés à quelque titre que ce soit sont prévus, ces derniers ne peuvent en aucun cas dépasser au total 50 p. 100 des postes à pourvoir. ».

Art. 7
(Modification de l'art. 45)

1. Le sixième alinéa bis de l'art. 45 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

« 6 bis. Pour les exigences et selon les modalités visées au sixième alinéa du présent article, le personnel de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste peut être détaché, éventuellement en régime de temps partiel vertical, dans les structures régionales compétentes en matière de santé et de politiques sociales, et ce, sur décision commune des collectivités ou organismes intéressés et sans que cela comporte de nouvelle dépense ni de dépense accrue à la charge des finances publiques régionales. ».

Art. 8
(Remplacement de l'art. 63)

1. L'art. 63 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

«Art. 63
(Inaptitude psychique et physique permanente)

1. Les procédures de constatation de l'inaptitude psychique et physique permanente de tout fonctionnaire des collectivités et organismes publics visés au pre-

si applica la normativa statale vigente in materia ove compatibile con le disposizioni della presente legge.”.

Art. 9
(Modificazione all'articolo 67)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 67 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

“5bis. Fermo restando il rispetto dell'orario settimanale obbligatorio, le istituzioni scolastiche possono stabilire la chiusura degli uffici di segreteria per un'intera giornata nell'arco della settimana, nel caso in cui le lezioni si articolino su cinque giorni, nonché nei periodi di interruzione delle attività didattiche, sempre che non siano in corso operazioni d'esame.”.

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 69)

1. L'articolo 69 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 69
(Codice di comportamento)

1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, su proposta del Comitato regionale per le politiche contrattuali e previo parere obbligatorio della Commissione indipendente di valutazione della performance, le eventuali integrazioni e specificazioni al Codice di comportamento adottato ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. 165/2001.
2. Sull'applicazione delle disposizioni del Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura organizzata e l'ufficio per i procedimenti disciplinari.
3. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, verificano annualmente lo stato di applicazione del Codice e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dello stesso.”.

Art. 11
(Modificazioni all'articolo 70)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 22/2010, è aggiunta la seguente:

“dbis) attività di volontariato per le quali sia previsto il solo rimborso delle spese documentate per l'attività prestata.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 70 della l.r. 22/2010, le parole: “, salvo che si tratti di società cooperative” sono soppresse.

mier alinéa de l'art. 1er de la présente loi et les cas y afférents sont régis par les dispositions étatiques en vigueur en la matière, pour autant qu'elles sont compatibles avec les dispositions de la présente loi.».

Art. 9
(Modification de l'art. 67)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 67 de la LR n° 22/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«5 bis. Sans préjudice du respect de l'horaire hebdomadaire obligatoire, les institutions scolaires peuvent établir la fermeture des bureaux du secrétariat pendant une journée complète au cours de la semaine, lorsque les cours sont articulés sur cinq jours et pendant les périodes d'interruption de l'activité d'enseignement, sauf pendant les opérations d'examen.».

Art. 10
(Remplacement de l'art. 69)

1. L'art. 69 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit :

«Art. 69
(Code de conduite)

1. Le Gouvernement régional adopte, par une délibération prise sur proposition du Comité régional pour les politiques contractuelles et sur avis obligatoire de la Commission indépendante d'évaluation de la performance, les éventuels compléments et précisions du code de conduite adopté au sens de l'art. 54 du décret législatif n° 165/2001.
2. Les dirigeants responsables de chaque structure organisationnelle et le Bureau des procédures disciplinaires sont chargés de surveiller l'application du code de conduite.
3. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la présente loi vérifient chaque année l'état d'application du code de conduite et organisent des actions de formation à l'intention de leurs personnels aux fins de la connaissance et de l'application correcte de celui-ci.».

Art. 11
(Modification de l'art. 70)

1. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 70 de la LR n° 22/2010, il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

«d bis) Activité de bénévolat, lorsqu'il est uniquement prévu le remboursement des frais documentés supportés aux fins de celle-ci.».

2. Au troisième alinéa de l'art. 70 de la LR n° 22/2010, les mots: «, sauf en cas de sociétés coopératives» sont supprimés.

Art. 12
(Modificazioni all'articolo 71)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "che non siano in conflitto" sono aggiunte le seguenti: ", anche potenziale,".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010 è sostituita dalla seguente:
«b) cariche in società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, società cooperative, associazioni e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto, anche potenziale, con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;».
3. Il comma 3 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
«3. Gli incarichi extraimpiego autorizzati ai sensi del presente articolo non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 35 per cento del trattamento economico complessivo in godimento nella categoria e posizione di appartenenza. Il tempo dedicato agli impieghi autorizzati ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non può eccedere le cinquanta giornate calendariali.».
4. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche potenziale".

Art. 13
(Inserimento del capo IIIbis nel titolo IV)

1. Dopo il capo III del titolo IV della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

«CAPO IIIbis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELELAVORO

Art. 73bis
(Finalità e oggetto)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, promuovono le attività di telelavoro e ne diffondono la conoscenza tra i loro dipendenti.
2. Con la promozione del telelavoro gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, perseguono gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, conciliazione del lavoro

Art. 12
(Modification de l'art. 71)

1. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010, après les mots: «à condition qu'ils ne soient pas en contraste», il est ajouté les mots suivants: «, ne serait-ce que potentiellement,».
2. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010 est remplacée comme suit:
«b) Des mandats au sein de sociétés sportives amateurs, d'organisations de bénévolat, d'organisations à but non lucratif d'utilité sociale, de sociétés coopératives, d'associations et de fondations, rémunérés sous quelque forme que ce soit ou non rémunérés, à condition qu'ils ne soient pas en contraste, ne serait-ce que potentiellement, avec les fonctions professionnelles exercées par l'intéressé;».
3. Le troisième alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010 est remplacé comme suit:
«3. Les fonctions extra-professionnelles autorisées au sens du présent article ne peuvent entraîner une rémunération annuelle globale supérieure à 35 p. 100 du traitement global relatif à la catégorie et à la position dont relève l'intéressé. Le temps consacré aux fonctions et prestations autorisées au sens de la lettre a) du premier alinéa et du deuxième alinéa du présent article ne peut être supérieur à cinquante jours de calendrier.».
4. À la fin de la lettre a) du cinquième alinéa de l'art. 71 de la LR n° 22/2010, il est ajouté les mots suivants: «, ne serait-ce que potentiel.».

Art. 13
(Insertion du chapitre III bis du titre IV)

1. Après le chapitre III du titre IV de la LR n° 22/2010, il est inséré un chapitre ainsi rédigé:

«CHAPITRE III BIS
DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL

Art. 73 bis
(Finalités et objet)

1. Les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi encouragent le télétravail et en diffusent la connaissance parmi leurs personnels.
2. Par la promotion du télétravail, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi poursuivent les objectifs de rationalisation de l'organisation du travail et de réalisation d'économies de gestion par l'utilisation flexible des

ro con la famiglia e la vita privata, lotta allo spopolamento delle località decentrate, decongestionamento dei poli urbani, riduzione dei costi, pubblici e privati, di trasporto.

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono di apposito Comitato paritetico, denominato Comitato per il telelavoro, avente i seguenti compiti:

- a) supportare gli enti nella redazione e attuazione dei progetti di telelavoro;
- b) monitorare e valutare lo svolgimento delle attività di telelavoro;
- c) sostenere gli enti nella diffusione della conoscenza dell'istituto del telelavoro;
- d) svolgere funzioni consultive;
- e) promuovere il telelavoro attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e altre iniziative.

4. La composizione del Comitato per il telelavoro, la partecipazione al quale è gratuita, è stabilita dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro.

Art. 73ter

(Definizione e modalità di svolgimento del telelavoro)

1. Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro effettuata dal dipendente in un luogo ritenuto idoneo dal datore di lavoro, collocato al di fuori della sede di servizio, in cui la prestazione sia tecnicamente possibile utilizzando le tecnologie informatiche che consentono il collegamento del dipendente stesso con l'ente di appartenenza e sotto la direzione del dirigente responsabile.

2. Il telelavoro può svolgersi con le seguenti modalità:

- a) domiciliare, se svolto nell'abitazione del dipendente stesso;
- b) telecentrale, se svolto in una sede periferica gestita con altre istituzioni;
- c) convenzionato, se svolto presso la sede di un ente diverso da quello di appartenenza.

3. Le attività che possono essere svolte con modalità di telelavoro devono essere informatizzabili, prevedere un livello di collaborazione ed interazione con altri dipendenti compatibile con la modalità del telelavoro, essere programmabili e verificabili in termini di risultato e non prevedere interazioni fisiche con il pubblico.

ressources humaines, de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et privée, de lutte contre le dépeuplement des endroits décentralisés, de décongestionnement des pôles urbains et de réduction des coûts de transport, publics et privés.

3. Aux fins évoquées au premier alinéa du présent article, les collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi font appel à un Comité paritaire ad hoc, dénommé «Comité pour le télétravail», ayant pour tâche :

- a) D'aider les collectivités et les organismes publics concernés lors de l'élaboration et de la réalisation des projets de télétravail ;
- b) De suivre et d'évaluer le déroulement des activités de télétravail ;
- c) D'aider les collectivités et les organismes publics concernés à diffuser la connaissance du télétravail ;
- d) D'exercer des fonctions de conseil ;
- e) De promouvoir le télétravail grâce à l'organisation de séminaires, de colloques et d'autres initiatives.

4. La composition du Comité pour le télétravail est établie par la convention collective régionale du travail. La participation aux travaux dudit comité n'ouvre droit à aucune rémunération.

Art. 73 ter

(Définition et modalités d'exercice du télétravail)

1. L'on entend par «télétravail» les prestations professionnelles fournies par le fonctionnaire hors de son cadre de travail, à un endroit jugé adéquat par l'employeur et où lesdites prestations sont techniquement possibles, grâce à des technologies informatiques susceptibles de permettre la liaison dudit fonctionnaire avec l'organisme auquel il est affecté et sous la direction du dirigeant responsable y afférent.

2. Les formes suivantes de télétravail sont prévues :

- a) Le télétravail à domicile, lorsque les prestations sont fournies au domicile du fonctionnaire ;
- b) Le télétravail en télécentre, lorsque les prestations sont fournies dans une structure décentralisée gérée avec d'autres institutions ;
- c) Le télétravail conventionné, lorsque les prestations sont fournies auprès d'un organisme autre que celui d'appartenance.

3. Il est possible d'exercer en télétravail les activités qui peuvent être informatisées, prévoient un niveau de collaboration et d'interaction avec les autres fonctionnaires compatible avec le mode du télétravail, peuvent être programmées et vérifiées en termes de résultats et ne nécessitent aucune interaction physique avec le public.

Art. 73quater
(Attuazione del telelavoro)

1. L'attuazione del telelavoro avviene sulla base di appositi progetti, elaborati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con il supporto del Comitato per il telelavoro di cui all'articolo 73bis, comma 3, che individuano i posti di lavoro telelavorabili, verificano la fattibilità logistico-strumentale, individuano il percorso formativo necessario e definiscono i criteri, orientati ai risultati, di verifica della prestazione di telelavoro e di monitoraggio e aggiornamento delle attività di progetto.

Art. 73quinquies
(Definizione del contingente di posti telelavorabili)

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, ogni ente individua, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, i posti di lavoro telelavorabili e il numero massimo di progetti individuali attivabili.

Art. 73sexies
(Disciplina del telelavoro)

1. Il contratto collettivo regionale di lavoro adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità di svolgimento del telelavoro, garantendo in ogni caso ai lavoratori un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e al rimborso delle eventuali spese sostenute dal dipendente nel caso di telelavoro domiciliare.
2. Il contratto collettivo regionale di lavoro definisce, nel caso di telelavoro domiciliare, le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente per l'effettuazione degli interventi di competenza del datore di lavoro.
3. È demandata alla contrattazione collettiva la definizione e la ponderazione dei criteri per l'accesso al telelavoro da parte dei dipendenti interessati. In ogni caso, la contrattazione deve tener conto delle seguenti situazioni:
 - a) disabilità psico-fisiche tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro;
 - b) esigenze legate alla conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata e alla cura e all'assistenza di familiari o conviventi;
 - c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro.

Art. 73 quater
(Application du télétravail)

1. Le télétravail est appliqué sur la base de projets ad hoc, élaborés par les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi, avec le soutien du Comité pour le télétravail visé au troisième alinéa de l'art. 73 bis ci-dessus, qui indiquent les emplois télétravaillables, vérifient la faisabilité logistique et instrumentale, établissent le parcours de formation nécessaire et fixent les critères pour la vérification, en termes de résultats, des prestations en télétravail et pour le suivi et l'actualisation des projets.

Art. 73 quinquies
(Définition du nombre d'emplois en télétravail)

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'art. 40 de la présente loi, chaque collectivité et organisme public établit, dans le cadre de la programmation triennale des besoins en ressources humaines, les emplois en télétravail et le nombre maximum de projets individuels susceptibles d'être lancés.

Art. 73 sexies
(Règlementation du télétravail)

1. La convention collective régionale de travail régit les aspects économiques et normatifs de la relation de travail, compte tenu des modalités spécifiques du télétravail, en garantissant toujours aux télétravailleurs un traitement équivalent à celui des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les locaux de l'employeur, notamment pour ce qui est de la protection de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail et, dans le cas du télétravail à domicile, du remboursement des éventuelles dépenses supportées par le fonctionnaire concerné.
2. En cas de télétravail à domicile, ladite convention collective régionale fixe les modalités d'accès au domicile du fonctionnaire en vue de la réalisation des actions du ressort de l'employeur.
3. La définition et la pondération des critères d'accès au télétravail des fonctionnaires intéressés relèvent de la négociation collective qui, en tout état de cause, doit tenir compte des éléments ci-après :
 - a) Handicap psychique et physique rendant difficile le déplacement jusqu'au lieu de travail ;
 - b) Exigences liées à la conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale, ainsi qu'avec les soins et l'assistance aux parents et aux membres du foyer ;
 - c) Durée croissante du déplacement du domicile au lieu de travail.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono, sulla base dei criteri di cui al comma 3, all'approvazione delle graduatorie, ove necessarie, e all'assegnazione dei relativi posti telelavorabili.".

CAPO II
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE
25 GENNAIO 2000, N. 5

Art. 14
(Sostituzione dell'articolo 42)

1. L'articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

«Art. 42
(Accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana)

1. L'assunzione a tempo indeterminato e determinato presso l'azienda USL è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento linguistico è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione alle procedure selettive per lo svolgimento delle prove di esame. I cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione a tempo determinato presso l'azienda USL avvenga tramite procedura non concorsuale o procedura concorsuale per soli titoli.
2. L'accertamento linguistico conserva validità permanente per l'azienda USL in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato o alle categorie e posizioni inferiori.
3. Le modalità di svolgimento della prova di accertamento linguistico presso l'azienda USL, compresi i programmi d'esame, la tipologia delle prove scritte ed orali e i criteri di valutazione, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Limitatamente al personale sanitario e tecnico-sanitario, nell'ambito delle procedure di avvisi pubblici finalizzate all'assunzione a tempo determinato, gli aspiranti che non superano la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese sono inclusi in apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare esclusivamente per assunzioni a tempo determinato in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie ordi-

4. Les collectivités et les organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la présente loi approuvent les classements éventuellement nécessaires et accordent les emplois en télétravail sur la base des critères indiqués au troisième alinéa ci-dessus.».

CHAPITRE II
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 5 DU 25 JANVIER 2000

Art. 14
(Remplacement de l'art. 42)

1. L'art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

«Art. 42
(Vérification de la connaissance
du français ou de l'italien)

1. Le recrutement sous contrat à durée indéterminée et déterminée dans le cadre de l'Agence USL est subordonné à la vérification de la connaissance du français ou de l'italien. Ladite vérification a lieu pour la langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte de candidature, pour les épreuves de la procédure de sélection. Dans le cas de recrutement sous contrat à durée déterminée sans concours ou par procédure de sélection sur titres, les citoyens des États membres de l'Union européenne autres que l'Italie doivent subir l'épreuve de vérification de la connaissance des deux langues, italien et français.
2. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification est définitivement acquise aux fins du recrutement au sein de l'Agence USL pour les emplois relevant soit de la catégorie de direction, soit de la catégorie et de la position pour laquelle la vérification a été effectuée ou des catégories et positions inférieures.
3. Les modalités de déroulement de l'épreuve de vérification de la connaissance de l'italien ou du français en vue du recrutement au sein de l'Agence USL, ainsi que les programmes d'examen, les types d'épreuves écrites et orales et les critères d'évaluation sont fixés par une délibération du Gouvernement régional.
4. Dans le cadre des procédures de sélection en vue du recrutement des personnels sanitaires et technico-sanitaires sous contrat à durée déterminée, les candidats ne justifiant pas de l'attestation de maîtrise du français sont inscrits sur des listes d'aptitude complémentaires qui sont utilisées uniquement pour les recrutements sous contrat à durée déterminée au cas où les listes d'aptitude ordinaires des candidats justifiant de tou-

narie dei candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti. L'indennità di bilinguismo prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

5. Il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario o di direttore amministrativo dell'azienda USL è subordinato al previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure selettive. A tal fine, l'azienda USL organizza lo svolgimento di prove di accertamento linguistico in armonia con quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di accesso agli enti del comparto unico regionale, assicurando adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per l'azienda USL, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. L'accertamento è effettuato da apposite commissioni composte da un presidente e da almeno due docenti di lingua, anche in quiescenza. Tali commissioni sono nominate dal direttore generale dell'azienda USL e ai componenti delle stesse è corrisposto il medesimo compenso stabilito per le procedure selettive a tempo indeterminato nel solo caso in cui tali componenti siano esterni all'azienda USL.
7. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana conseguito presso l'Amministrazione regionale, anche al di fuori delle procedure selettive, o altro ente del comparto unico regionale o presso l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste è valido anche per l'azienda USL.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui alla normativa regionale vigente, ivi comprese quelle concernenti i casi e le condizioni di esonero.”.

tes les conditions requises seraient épuisées. La prime de bilinguisme prévue par la loi régionale n° 58 du 9 novembre 1988 (Dispositions sur l'attribution de la prime de bilinguisme au personnel de la Région) ne peut être versée aux personnels en cause tant qu'ils n'auront pas réussi l'épreuve de vérification de la connaissance du français.

5. L'attribution du mandat de directeur général, de directeur sanitaire ou de directeur administratif de l'Agence USL est subordonnée à la vérification de la connaissance du français ou de l'italien, suivant des modalités qui seront établies par délibération du Gouvernement régional.
6. La vérification de la connaissance du français ou de l'italien peut avoir lieu en dehors des procédures de sélection. À cette fin, l'Agence USL organise des épreuves de vérification de la connaissance desdites langues conformément aux dispositions régionales en vigueur en matière d'accès aux collectivités et organismes publics du statut unique régional et en assure la publicité selon les formes les plus appropriées. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification au sens du présent alinéa est définitivement acquise aux fins des recrutements au sein de l'Agence USL pour les emplois relevant soit de la catégorie de direction, soit de la catégorie et de la position pour laquelle la vérification a été effectuée ou de celles inférieures. La vérification est effectuée par des jurys constituées à cet effet et composées d'un président et d'au moins deux enseignants d'italien ou de français, éventuellement à la retraite. Les membres desdits jurys sont nommés par le directeur général de l'Agence USL et, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'Agence USL, perçoivent la rémunération due en cas de procédure de sélection pour les recrutements sous contrat à durée indéterminée.
7. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification de la connaissance du français ou de l'italien, même en dehors des procédures de sélection, aux fins du recrutement au sein de l'Administration régionale, d'une collectivité ou d'un organisme public du statut unique régional ou de l'Université de la Vallée d'Aoste/Université della Valle d'Aoste est également acquise aux fins du recrutement au sein de l'Agence USL.
8. Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent article, il est fait application des dispositions régionales en vigueur en matière de vérification de la connaissance du français et de l'italien, y compris les dispositions concernant les cas et les conditions de dispense.».

CAPO III
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
20 DICEMBRE 2010, N. 44

Art. 15
*(Modificazioni alla legge regionale
20 dicembre 2010, n. 44)*

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), è sostituita dalla seguente:

«a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, delle persone affette da patologie fisiche o psicologiche, ai disabili e agli anziani, comprese le attività erogate sul territorio per il tramite degli enti locali;».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2010, è aggiunto il seguente:

«2bis. I rapporti inerenti ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), erogati sul territorio per il tramite degli enti locali sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante degli enti locali interessati e redatti sulla base di schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.».
3. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 44/2010, dopo le parole: «per un periodo non superiore a due anni» sono inserite le seguenti: «eventualmente prorogabile di ulteriori due anni».

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI UFFICI STAMPA

Art. 16
(Disposizioni in materia di uffici stampa)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 22/2010, prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: «Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.».
2. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.».

CHAPITRE III
MODIFICATION DE LA LOI RÉGIONALE
N° 44 DU 20 DÉCEMBRE 2010

Art. 15
*(Modification de la loi régionale
n° 44 du 20 décembre 2010)*

1. La lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 20 décembre 2010 (Constitution d'une société par actions pour la gestion des services au profit de l'Administration publique régionale) est remplacée comme suit:

«a) L'assistance et le soutien, même éducatif, des personnes victimes de pathologies physiques ou psychologiques, handicapées et âgées, y compris les prestations fournies sur le territoire par l'intermédiaire des collectivités locales;».
2. Après le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 44/2010, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«2 bis. Les relations concernant les services et les prestations visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi et fournis sur le territoire par l'intermédiaire des collectivités locales sont régies par un ou plusieurs contrats de service signés par le représentant des collectivités locales concernées et rédigés sur la base des contrats-types approuvés par une délibération du Gouvernement régional sur avis du Conseil permanent des collectivités locales.».
3. Au quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 44/2010, après les mots: «pendant une période de deux ans au plus» sont insérés les mots: «éventuellement prolongeable de deux ans supplémentaires».

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS EN MATIÈRE
DE BUREAUX DE PRESSE

Art. 16
(Dispositions en matière de bureaux de presse)

1. Au troisième alinéa de l'art. 15 de la LR n° 22/2010, avant la dernière phrase, il est inséré la phrase ainsi rédigée: «Les mandats en question continuent d'être exercés par leurs titulaires jusqu'à leur nouvelle attribution.».
2. À la fin du quatrième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 3 du 28 février 2011 portant dispositions en matière d'autonomie de fonctionnement, nouvelle réglementation de l'organisation administrative du Conseil régional de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 26 du 30 juillet 1991 (Organisation administrative du Conseil régional), il est ajouté une phrase ainsi rédigée: «Les mandats en question continuent d'être exercés par leurs titulaires jusqu'à leur nouvelle attribution.».

3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Giunta e del Consiglio regionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino al successivo conferimento.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dal capo IIIbis del titolo IV della l.r. 22/2010, inserito dall'articolo 13, i progetti di telelavoro a titolo sperimentale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2013.
2. Le assunzioni a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche e educative dipendenti dalla Regione effettuate ai sensi della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31, e 11 maggio 1998, n. 29), restano ferme fino al termine previsto nel relativo contratto individuale di lavoro.
3. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana valido alla data di entrata in vigore della presente legge conseguito presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta o presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico della Valle d'Aosta o presso l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste conserva validità permanente nell'Azienda USL in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per la quale è stata conseguita e per quelle inferiori.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:
 - a) la legge regionale 28 luglio 2000, n. 21;
 - b) l'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
 - c) l'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18;
 - d) la legge regionale 18 aprile 2008, n. 16;
 - e) l'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40.

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13 è determinato in euro 25.000 a decorrere dall'anno 2013.

3. Les mandats de chef et de vice-chef du Bureau de presse du Gouvernement régional et du Conseil régional en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prorogés jusqu'à leur nouvelle attribution.

CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 17
(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de l'application des dispositions du chapitre III bis du titre IV de la LR n° 22/2010, tel qu'il a été inséré par l'art. 13 ci-dessus, les projets de télétravail en cours de réalisation à titre expérimental à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être reconduits jusqu'au 31 décembre 2013.
2. Les recrutements sous contrat à durée déterminée au sein des institutions scolaires et éducatives de la Région effectués au sens de la loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000 portant nouvelles dispositions en matière de personnels administratifs, techniques et auxiliaires (ATAR) des établissements scolaires et éducatifs de la Région et abrogeant les lois régionales n° 81 du 27 décembre 1979, n° 31 du 10 mai 1985 et n° 29 du 11 mai 1998 demeurent valables jusqu'à l'expiration du délai prévu dans chaque contrat de travail individuel.
3. L'évaluation satisfaisante obtenue à l'issue de la vérification de la connaissance du français et de l'italien et valable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux fins du recrutement au sein de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste, de l'Administration régionale, des collectivités et organismes du statut unique ou de l'Université de la Vallée d'Aoste/Université della Valle d'Aosta demeure définitivement acquise pour les emplois au sein de l'Agence USL relevant soit de la catégorie de direction, soit de la catégorie et de la position pour laquelle la vérification a été effectuée et des catégories et positions inférieures.

Art. 18
(Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les lois et dispositions régionales indiquées ci-après:
 - a) Loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000;
 - b) Art. 24 de la loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005;
 - c) Art. 8 de la loi régionale n° 18 du 4 août 2006;
 - d) Loi régionale n° 16 du 18 avril 2008;
 - e) Art. 12 de la loi régionale n° 40 du 10 décembre 2010.

Art. 19
(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de l'art. 13 de la présente loi est fixée à 25 000 euros à compter de 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015, nello stato di previsione della spesa, parte prima:
 - a) per annui euro 4.000 a decorrere dall'anno 2013 nell'UPB 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale);
 - b) per annui euro 21.000 a decorrere dall'anno 2013 nell'UPB 1.3.3.10 (Gestione del sistema informatico regionale).
3. Il contributo per la partecipazione alle procedure selettive previsto dall'articolo 6, comma 2, è introitato sui bilanci degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 che bandiscono la procedura selettiva.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 febbraio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 215;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2125 del 9 novembre 2012);
- Presentato al Consiglio regionale in data 13 novembre 2012;
- Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 21 novembre 2012;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 19 dicembre 2012;
- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 28 gennaio 2013, su nuovo testo e relazione del Consigliere CRETAZ;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 2013 con deliberazione n. 2821/XIII;

2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte et financée par les crédits inscrits à la première partie de l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région comme suit:
 - a) Quant à 4 000 euros par an à compter de 2013, au titre de l'UPB 1.2.1.10 (Traitement des personnels régionaux);
 - b) Quant à 21 000 euros par an à compter de 2013, au titre de l'UPB 1.3.3.10 (Dépenses de gestion du système régional d'information).
3. Le droit d'admission aux procédures de sélection prévu par le deuxième alinéa de l'art. 6 de la présente loi est inscrit au budget des collectivités et organismes publics visés au premier alinéa de l'art. 1er de la LR n° 22/2010 qui lancent lesdites procédures.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 13 février 2013.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 215;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2125 du 9 novembre 2012);
- présenté au Conseil régional en date du 13 novembre 2012;
- à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 21 novembre 2012;
- Transmis/e au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 19 décembre 2012;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 28 janvier 2013 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller CRETAZ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 6 février 2013 délibération n° 2821/XIII;

– Trasmesso al Presidente della Regione in data 12 febbraio 2013.

– transmis au Président de la Région en date du 12 février 2013.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
13 febbraio 2013, n. 2.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“1. La presente legge definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative e disciplina i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze dei predetti enti, nel rispetto della loro autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa.”.

Note all'articolo 3:

⁽²⁾ Il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un'apposita sezione contenente:

- a) i curricula vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale di coloro che compongono gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente;*
- b) i curricula vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;*
- c) i tassi di assenza e presenza del personale distinti per struttura dirigenziale;*
- d) i nominativi e i curricula vitae dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance;*
- e) l'elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici o a soggetti privati.”.*

⁽³⁾ Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso a tutti gli enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione o dagli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, e alle società da essi partecipate, anche indirettamente.”.

Nota all'articolo 4:

⁽⁴⁾ La lettera d) del comma 2 dell'articolo 39 della legge re-

gionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione;”.

Nota all'articolo 6:

⁽⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno, mediante:

- a) procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono l'accesso dall'esterno;*
- b) avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego per le figure professionali di categoria A. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31, e 11 maggio 1998, n. 29).”.*

Nota all'articolo 7:

⁽⁶⁾ Il comma 6bis dell'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“6bis. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma 6, può inoltre essere disposto, di intesa tra gli enti interessati, il distacco di personale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta presso le strutture regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali.”.

Nota all'articolo 8:

⁽⁷⁾ L'articolo 63 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“Art. 63

(Permanente inidoneità psicofisica)

- 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica a qualsiasi proficuo lavoro dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'ente interessato dispone la risoluzione del relativo rapporto di lavoro. Il contratto collettivo regionale di lavoro disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1:*

- a) la possibilità, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato o per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché, nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
- b) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione disposta nei casi di cui alla lettera a), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'ente interessato in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
- c) la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

2. L'ente di appartenenza può richiedere, per motivate ragioni, un accertamento sul permanere dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni affidate, da effettuarsi a cura dei competenti organi sanitari.”

Nota all'articolo 10:

⁽⁸⁾ L'articolo 69 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

*“Art. 69
(Codice di comportamento)*

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono un Codice di comportamento per i propri dipendenti, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi resi agli utenti.
2. Il Codice è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul proprio sito istituzionale ed è consegnato ad ogni dipendente al momento dell'assunzione.
3. Il Codice è recepito nel contratto collettivo regionale di lavoro al fine di rendere le sue previsioni coordinate e coerenti con quanto previsto in materia di responsabilità disciplinare.
4. Sull'applicazione del Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura organizzativa.
5. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, organizzano attività di formazione del proprio personale finalizzata alla conoscenza e alla corretta applicazione del Codice.”.

Nota all'articolo 11:

⁽⁹⁾ Il comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

*“Art. 70
(Attività compatibili)*

1. Il dipendente può svolgere, senza necessità di preventiva autorizzazione, le seguenti attività extraimpiego:
 - a) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) utilizzazione economica come autore o inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;
 - c) partecipazione a convegni e seminari e tenuta di singole lezioni presso università o istituzioni scolastiche;
 - d) attività di formazione diretta ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
2. Possono inoltre essere svolti, senza necessità di preventiva autorizzazione:
 - a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali è previsto il collocamento in aspettativa o comando;
 - b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o collocati in aspettativa senza assegni.
3. Il dipendente può assumere la qualità di socio in società di persone o di capitali a condizione che non vi presti attività lavorativa o non assuma cariche negli organi delle stesse, ancorché a titolo gratuito, salvo che si tratti di società cooperative.
 - 3bis. Il dipendente per avviare attività professionali o imprenditoriali può essere collocato in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ente di appartenenza e previo esame della documentazione presentata dall'interessato.”.

Note all'articolo 12:

⁽¹⁰⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“a)incarichi esterni, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altri enti pubblici o da soggetti privati che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;”.

⁽¹¹⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“b)cariche in società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;”.

⁽¹²⁾ Il comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“3. Gli incarichi extraimpiego autorizzati ai sensi del presente articolo non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 35 per cento del trattamento economico complessivo in godimento nella categoria e posizione di appartenenza ed un impiego maggiore di cinquanta giornate calendariali.”.

⁽¹³⁾ La lettera a) del comma 5 dell'articolo 71 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevedeva quanto segue:

“a)connessione con i compiti del dipendente e con le competenze della struttura presso la quale il dipendente presta servizio, al fine di escludere qualsivoglia conflitto di interesse;”.

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁴⁾ L'articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevedeva quanto segue:

“Art. 42

(Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana)

1. *L'ammissione ai concorsi e alle selezioni per l'impiego ed il conferimento degli incarichi presso l'azienda USL è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.*
2. *L'accertamento conseguito con esito positivo dopo l'entrata in vigore della presente legge che non ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato conserva validità, in relazione alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica dirigenziale, per un periodo equivalente a quello previsto dalle disposizioni vigenti per il comparto unico del pubblico impiego regionale.*
3. *Le modalità di svolgimento della prova di accertamento di cui al comma 1, compresi i programmi d'esame, la tipologia delle prove, i criteri di valutazione ed i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione, sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Fino all'adozione di tale deliberazione, fatto salvo quanto disposto dai commi successivi, si applicano in quanto compatibili le disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 999 del 29 marzo 1999.*
4. *I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scrit-*

to, accertato dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana.

5. *È altresì esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale assunto a tempo indeterminato o inserito in una graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato, che abbia superato l'accertamento nell'ambito della stessa categoria, o superiore, o nell'ambito della qualifica dirigenziale.*
6. *Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta.*
7. *Le disposizioni in materia di utilizzo della certificazione di piena conoscenza della lingua francese di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), recate dall'articolo 8 della medesima l.r. 52/1998 e dall'articolo 2 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52), sono estese, con le modalità di cui ai commi 8 e 9, alle procedure di accesso all'impiego del personale del Servizio sanitario nazionale presso l'azienda USL.*
8. *Il possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 esonera permanentemente dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese prescritta per l'assunzione nelle qualifiche del personale del Servizio sanitario nazionale per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio inferiore.*
9. *Il possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, se accompagnato dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui al comma 10, esonera permanentemente dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese prescritta per l'assunzione nelle qualifiche del personale del Servizio sanitario nazionale per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario.*
10. *I percorsi formativi possono consistere in corsi di formazione in lingua francese appositamente organizzati dall'azienda USL, secondo modalità definite*

con deliberazione della Giunta regionale e comunque in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 5 della l.r. 25/1999, ovvero in percorsi interni alla formazione universitaria riconosciuti a coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea o diploma universitario conseguiti in corsi universitari convenzionati con l'Amministrazione regionale o in corsi dell'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste per i quali sia stata individuata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 25/1999, la sussistenza di rilevanti percorsi di studio in lingua francese;
- b) laurea o diploma universitario conseguiti in università o istituti universitari francofoni;
- c) laurea o diploma universitario conseguiti al termine di percorsi formativi che abbiano previsto periodi riconosciuti di studio in università o istituti universitari francofoni;
- d) titolo di specializzazione post-laurea conseguito presso università o istituti universitari francofoni;
- e) laurea in scienze della formazione primaria conseguita nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;
- f) diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria conseguito nei corsi svolti per la Valle d'Aosta;
- g) laurea o diploma universitario riconosciuti contemporaneamente in Italia e in Francia a seguito di accordi bilaterali;
- h) laurea in lingue valida per l'accesso all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie.

11. Ai soli fini dell'accesso alle qualifiche amministrative, per le quali è richiesto un diploma di laurea o un diploma universitario, sono esonerati dalla prova di accertamento di conoscenza della lingua francese coloro che risultino in possesso della certificazione attestante il compimento del percorso formativo previsto dall'articolo 5 o dall'articolo 6 della l.r. 25/1999.

11bis. Il possesso dei titoli di conoscenza linguistica di cui ai commi 8, 9 e 11 è utile ai fini della corrispondenza, al personale assunto in servizio, dell'indennità di bilinguismo prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione).

11ter. Limitatamente al personale sanitario e tecnico sanitario, nell'ambito delle procedure di selezione per titoli finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato ed al conferimento di incarichi di supplenza provvisori connessi ad esigenze straordinarie o a progetti a termine, gli aspiranti sprovvisti del prescritto requisito di conoscenza della lingua francese sono inclusi in apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare, esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie ordinarie dei candidati in possesso

di tutti i requisiti richiesti.

11quater. Al personale assunto a tempo determinato per effetto delle disposizioni di cui al comma 11ter non può essere corrisposta l'indennità di bilinguismo fintanto che non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

11quinquies. Il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario o di direttore amministrativo dell'azienda USL è subordinato al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo modalità definite dalla Giunta regionale. ”.

Note all'articolo 15:

⁽¹⁵⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 prevedeva quanto segue:

“a) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, alle persone affette da patologie fisiche o psichiche, ai disabili e agli anziani;”.

⁽¹⁶⁾ Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 prevedeva quanto segue:

“4. In sede di prima applicazione, la Regione può procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, di personale da essa dipendente impiegato nei settori di attività oggetto di affidamento, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco.”.

Note all'articolo 16:

⁽¹⁷⁾ Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 prevedeva quanto segue:

“3. Nell'Amministrazione regionale, l'Ufficio stampa è diretto da un addetto responsabile, che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, entrambi in possesso di laurea o di iscrizione almeno decennale all'albo nazionale dei giornalisti, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a tre. Il responsabile dell'Ufficio stampa, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice di direzione politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione ed è responsabile di tutte le pubblicazioni editate dalla Regione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie e nei settori di interesse per l'ente; al responsabile dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto, personale della dotazione organica dell'ente. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione della Giunta

regionale, su proposta del Presidente della Regione; gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa sono revocabili in qualsiasi momento dall'organo che li ha conferiti e sono comunque correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio stampa è costituito da un numero di addetti non superiore a due.”.

(18) Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 prevedeva quanto segue:

“4. Il responsabile e gli addetti all'Ufficio stampa non possono esercitare, per la durata dell'incarico, attività professionali, anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salva autorizzazione dell'ente di appartenenza. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), agli addetti degli Uffici stampa costituiti ai sensi del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per i redattori, al Vice Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo servizio e al Capo Ufficio stampa quello previsto per il capo redattore.”.

Note all'articolo 18:

(19) La legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 34 del 4 agosto 2000.

(20) L'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 24
(Disposizioni in materia di personale ATAR.
Modificazioni alla legge regionale
28 luglio 2000, n. 21)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29), dopo la parola: "bidello" sono inserite le seguenti: "ed accudiente".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2000 è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi di assenza e di vacanza del posto in organico, limitatamente ai posti di aiutante tecnico, di cuoco, di capo cuoco, di custode e di magazzi-

niere, le sostituzioni possono essere disposte, se l'assenza si protrae oltre i venti giorni, su richiesta motivata del dirigente scolastico, e sempre che le stesse si rendano necessarie per garantire il normale funzionamento dell'istituzione scolastica, con una delle seguenti modalità, prescelta dal dirigente scolastico:

- a) utilizzazione di graduatoria di concorso o di selezione o avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego;
- b) conferimento di incarico ad un dipendente in servizio nella medesima istituzione scolastica in possesso di idoneità già conseguita in concorsi precedenti relativi al profilo per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori o, in via subordinata, dei requisiti, ivi compresi quelli per le procedure di progressione interna, richiesti per l'accesso al posto per il quale l'incarico è conferito.”.

(21) L'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18 prevedeva quanto segue:

“Art. 8
(Validità delle graduatorie per le assunzioni
nel comparto unico regionale.
Modificazioni alla legge regionale
23 ottobre 1995, n. 45,
e al regolamento regionale
11 dicembre 1996, n. 6)

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), e al comma 6 dell'articolo 31 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole: "validità biennale" sono sostituite dalle seguenti: "validità triennale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, per le assunzioni a qualsiasi titolo di personale presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti appartenenti al comparto unico regionale.”.

(22) La legge regionale 18 aprile 2008, n. 16 (Disposizioni in materia di telelavoro) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 21 del 20 maggio 2008.

(23) L'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 prevedeva quanto segue:

“Art. 12

*(Proroga periodo di sperimentazione
delle attività di telelavoro)*

1. *Il periodo di sperimentazione delle attività di telelavoro previsto dall'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 16 (Disposizioni in materia di telelavoro), è prorogato al 31 dicembre 2013.*

2. *Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa per il triennio 2011/2013 di annui euro 272.000 (UPB 1.03.01.11 Comitati e Commissioni - parz.; UPB 1.03.03.10 Gestione del sistema informatico regionale - parz.; UPB 1.03.03.20 Investimenti per il sistema informatico regionale - parz.).”.*

Regolamento regionale 12 febbraio 2013 , n. 1.

Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6.

INDICE

TITOLO I
ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Individuazione del fabbisogno
- Art. 3 – Definizione di procedura selettiva
- Art. 4 – Assunzione di personale a tempo indeterminato
- Art. 5 – Assunzione di personale a tempo determinato
- Art. 6 – Utilizzo delle graduatorie di altri enti
- Art. 7 – Assunzioni obbligatorie

CAPO II
REQUISITI

- Art. 8 – Requisiti generali e speciali
- Art. 9 – Cittadinanza italiana
- Art. 10 – Titoli di studio

CAPO III
BANDI DELLE PROCEDURE SELETTIVE

- Art. 11 – Contenuto dei bandi
- Art. 12 – Pubblicazione del bando
- Art. 13 – Termine, proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva

CAPO IV
AMMISSIONI E ESCLUSIONI

- Art. 14 – Domanda di partecipazione alla procedura selettiva
- Art. 15 – Ammissioni ed esclusioni dei candidati

CAPO V
PROVE D'ESAME

- Art. 16 – Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana
- Art. 17 – Tipologie delle prove d'esame
- Art. 18 – Valutazione delle prove d'esame
- Art. 19 – Valutazione dei titoli
- Art. 20 – Calendario delle prove

- Art. 21 – Prove scritte. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
Art. 22 – Valutazione delle prove scritte
Art. 23 – Prova pratica. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
Art. 24 – Valutazione della prova pratica
Art. 25 – Prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
Art. 26 – Valutazione della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva
Art. 27 – Prova orale. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati
Art. 28 – Valutazione della prova orale
Art. 29 – Processo verbale delle operazioni d'esame

CAPO VI GRADUATORIA

- Art. 30 – Approvazione degli atti concorsuali
Art. 31 – Graduatoria
Art. 32 – Decadenza dalla graduatoria
Art. 33 – Categorie riservatarie
Art. 34 – Posti riservati al personale interno

CAPO VII COMMISSIONI ESAMINATRICI

- Art. 35 – Commissioni esaminatrici
Art. 36 – Composizione delle commissioni esaminatrici
Art. 37 – Insediamento della commissione esaminatrice
Art. 38 – Compensi ai componenti le commissioni

TITOLO II ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

CAPO I MODALITA' DI ACCESSO

- Art. 39 – Accesso alla qualifica dirigenziale

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I PROCEDURE SELETTIVE UNICHE PER IL COMPARTO

- Art. 40 – Procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 41 – Disposizioni particolari per le popolazioni di lingua tedesca
Art. 42 – Disposizioni particolari per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e per il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 43 – Disposizioni transitorie
Art. 44 – Abrogazioni

Allegato A

TITOLO I
ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 41, comma 11, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso, le modalità e i criteri per il reclutamento del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, degli enti locali e delle loro forme associative.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresì, ove compatibili, al reclutamento del personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste.

Art. 2
(Individuazione del fabbisogno)

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, della l.r. 22/2010, gli enti di cui all'articolo 1 adottano un piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
2. Entro il 1° marzo di ogni anno, gli enti di cui all'articolo 1 adottano gli atti necessari al fine di predisporre l'aggiornamento annuale del piano di cui al comma 1.
3. Entro il 15 marzo di ogni anno, gli enti di cui all'articolo 1, fatta eccezione per l'Amministrazione regionale, provvedono a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di risorse umane gli atti necessari per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40.

Art. 3
(Definizione di procedura selettiva)

1. L'assunzione del personale degli enti di cui all'articolo 1 avviene mediante procedure selettive, distinte in:
 - a) procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di seguito denominate concorsi;
 - b) procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato, di seguito denominate selezioni.

Art. 4
(Assunzione di personale a tempo indeterminato)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. 22/2010, l'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1 avviene mediante concorso o, limitatamente ai profili appartenenti alla categoria A, anche mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego.
2. Il concorso può essere indetto per esami, per titoli ed esami o, limitatamente ai profili appartenenti alla categoria A, per soli titoli.
3. Nel bando di concorso sono indicati il numero e la tipologia delle prove, nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
 - a) per i profili appartenenti alle categorie C e D, due prove scritte ed una prova orale. Una delle prove scritte può essere di tipo teorico-pratico;
 - b) per i profili appartenenti alle categorie A e B, una prova scritta o una prova pratica ed una prova orale. La prova scritta può essere di tipo teorico-pratico.
4. Gli enti di cui all'articolo 1 possono procedere ad una prova pre-selettiva preliminare alle prove d'esame, consistente in un test a risposta multipla di cultura generale, al fine di determinare un numero massimo di candidati ammissibili alle stesse.

5. L'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego può essere subordinato al superamento di apposita prova attitudinale.

Art. 5

(Assunzione di personale a tempo determinato)

1. L'assunzione a tempo determinato del personale degli enti di cui all'articolo 1 è effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) ordine di graduatoria dei soggetti risultati idonei in concorsi o selezioni in corso di validità per posti di pari profilo, con priorità per le graduatorie di concorso;
 - b) ordine di graduatoria dei soggetti risultati idonei in concorsi o selezioni in corso di validità per la copertura di posti di pari categoria e posizione di diverso profilo, purché in possesso dei prescritti requisiti professionali, con priorità per le graduatorie di concorso;
 - c) avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego. In tal caso, l'assunzione può essere subordinata al superamento di apposita prova attitudinale;
 - d) indizione di apposita selezione il cui bando deve indicare il numero e la tipologia delle prove, nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
 - 1) per i profili appartenenti alle categorie C e D, una prova scritta e una prova orale;
 - 2) per i profili appartenenti alla categoria B, una prova pratica, o una prova scritta o una prova orale.
2. Nel caso in cui il candidato, chiamato da una graduatoria di concorso o di selezione, rinunci per due volte consecutive all'assunzione a tempo determinato, lo stesso è ricollocato all'ultima posizione utile della graduatoria ai soli fini dell'assunzione a tempo determinato.
3. In caso di assenze non superiori a trenta giorni, per particolari profili professionali legati all'assistenza alla persona in ambito scolastico, educativo e socio-assistenziale, il candidato chiamato ad assumere servizio a tempo determinato deve rendersi reperibile entro le ore 14:00 del giorno in cui avviene la chiamata, da effettuarsi mediante fonogramma.

Art. 6

(Utilizzo delle graduatorie di altri enti)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, per l'assunzione di personale a tempo determinato, qualora non abbiano proprie graduatorie di concorso o di selezione in corso di validità, possono utilizzare, senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza regionale, la graduatoria di un altro ente di cui all'articolo 1, previa stipula di apposita convenzione nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione in graduatoria.

Art. 7

(Assunzioni obbligatorie)

1. Gli enti di cui all'articolo 1 provvedono alle assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti alle categorie protette con le modalità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e con riferimento ad ogni altra disposizione vigente in materia all'atto dell'assunzione.
2. Ogni ente di cui all'articolo 1 gestisce autonomamente la procedura di assunzione, previa applicazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, della l. 68/1999.

CAPO II
REQUISITI

Art. 8

(Requisiti generali e speciali)

1. L'ammissione alle procedure selettive degli enti di cui all'articolo 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani;

- b) aver raggiunto il diciottesimo anno di età. Disposizioni di leggi speciali possono prevedere un limite massimo di età per l'ammissione alle procedure selettive;
 - c) idoneità fisica, accertata dall'ente, nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente;
 - d) conoscenza delle lingue italiana e francese;
 - e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
 - f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
 - g) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - h) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione;
 - i) titolo di studio ed eventuali abilitazioni o requisiti professionali speciali stabiliti, di volta in volta, nel bando relativo alla procedura selettiva.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando relativo alla procedura selettiva per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento della stipulazione del contratto, salvo se diversamente previsto dal bando stesso.

Art. 9
(Cittadinanza italiana)

1. Non può prescindersi dal requisito della cittadinanza italiana nei seguenti casi:
- a) per il personale appartenente alla qualifica dirigenziale;
 - b) per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale e armiere;
 - c) per il personale professionista dell'area operativa-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
 - d) per il personale appartenente alla polizia locale.

Art. 10
(Titoli di studio)

1. Per l'accesso agli enti di cui all'articolo 1 è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:
- a) assolvimento dell'obbligo scolastico per i profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1;
 - b) diploma di istruzione secondaria di primo grado per i profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3;
 - c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado per i profili appartenenti alla categoria C, posizione C1;
 - d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università per i profili appartenenti alla categoria C, posizione C2;
 - e) laurea o laurea magistrale per i profili appartenenti alla categoria D, posizione D, e per la qualifica unica dirigenziale.

CAPO III
BANDI DELLE PROCEDURE SELETTIVE

Art. 11
(Contenuto dei bandi)

1. Il bando relativo alla procedura selettiva deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) per i concorsi, il numero dei posti che si intendono ricoprire;
 - b) il trattamento economico;
 - c) i requisiti per l'ammissione;
 - d) per i concorsi, il numero di posti eventualmente riservati al personale interno;
 - e) per i concorsi, il numero di posti riservati per legge a favore di determinate categorie;
 - f) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e le modalità di presentazione delle stesse;
 - g) i motivi di esclusione;
 - h) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione;
 - i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza;
 - j) le eventuali categorie di titoli valutabili e le modalità di valutazione;

- k) il programma, le materie d'esame e la votazione minima richiesta per il superamento di ciascuna prova d'esame;
 - l) le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove ovvero, se già definito, eventuale calendario completo delle stesse;
 - m) l'avviso, per i portatori di handicap, di specificare l'ausilio necessario e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;
 - n) ogni altra notizia utile.
2. Il bando può contenere in allegato un elenco di indicazioni bibliografiche relative alle materie d'esame, con valore orientativo per i candidati.
 3. Il bando determina l'eventuale criterio di assorbenza del titolo di studio superiore rispetto a quello inferiore.
 4. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per l'ente, per i candidati, per la commissione esaminatrice e per tutti coloro che intervengono nel procedimento selettivo.
 5. Ad ogni candidato è richiesto un contributo di ammissione alla procedura selettiva pari a euro 10.

Art. 12
(Pubblicazione del bando)

1. Di ogni procedura selettiva è data pubblicità mediante:
 - a) affissione del relativo bando per trenta giorni consecutivi all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e, per estratto, all'albo degli enti di cui all'articolo 1;
 - b) pubblicazione del bando per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione;
 - c) pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell'ente che ha avviato la procedura selettiva;
 - d) ogni altro eventuale sistema, anche telematico, inteso a garantirne la più ampia diffusione.
2. L'affissione del bando all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva deve essere contestuale alla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 13
(Termine, proroga, riapertura e revoca della procedura selettiva)

1. Il termine tra la pubblicazione del bando e la scadenza del tempo utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva deve essere almeno di trenta giorni.
2. Il dirigente della struttura competente in materia di procedure selettive, di seguito nominata struttura competente, proroga il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione, ovvero procede alla riapertura del medesimo se, alla data di scadenza, non sia pervenuta alcuna domanda, sia pervenuta un'unica domanda ovvero, se si tratta di concorso, sia pervenuto un numero di domande inferiore o uguale al numero di posti previsti dal bando.
3. Il provvedimento di proroga ovvero di riapertura dei termini è pubblicato con le stesse modalità previste per il bando e deve essere comunicato a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nel termine originariamente previsto dal bando. Per i nuovi candidati, tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza dei nuovi termini fissati nel provvedimento di proroga o di riapertura. Restano valide le istanze presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, all'eventuale integrazione della documentazione.
4. La revoca o la modifica del bando devono essere comunicate a tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

CAPO IV
AMMISSIONI E ESCLUSIONI

Art. 14
(Domanda di partecipazione alla procedura selettiva)

1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva può essere presentata in forma cartacea o telematica, secondo le modalità stabilite dal bando. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

2. L'ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura selettiva dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
 - a) la procedura selettiva a cui intende partecipare;
 - b) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura selettiva;
 - e) il recapito telefonico;
 - f) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea;
 - g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, indicando, in caso contrario, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - h) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. In caso contrario, devono essere specificate le condanne subite o i carichi pendenti;
 - i) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
 - j) il titolo di studio prescritto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento, dell'istituto o università presso il quale è stato conseguito e della votazione riportata;
 - k) il possesso dei requisiti speciali e professionali eventualmente richiesti nel bando;
 - l) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva, per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
 - m) la lingua, italiana o francese, in cui il candidato intende sostenere le prove d'esame;
 - n) i titoli che danno luogo a punteggio, nel caso in cui la procedura selettiva si svolga per titoli ed esami o per soli titoli;
 - o) i titoli che danno luogo a preferenza;
 - p) i requisiti previsti per concorrere in qualità di riservatario, qualora il bando preveda tale possibilità;
 - q) ogni ulteriore indicazione richiesta nel bando.
4. I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione i tempi aggiuntivi ovvero gli strumenti di ausilio di cui hanno necessità per lo svolgimento delle prove ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e di ogni altra disposizione vigente in materia al momento dell'avvio della procedura selettiva. Alla domanda deve essere allegata apposita certificazione medica.
5. I candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione, produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente ASL indicando gli strumenti compensativi di cui necessitano e l'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove la cui ammissibilità è valutata dalla commissione esaminatrice.
6. Il candidato deve, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione eventuali documenti e titoli esplicitamente previsti dal bando. Il versamento del contributo di ammissione alla procedura selettiva deve essere effettuato entro la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione e la ricevuta deve essere consegnata dal candidato al momento indicato nel bando, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
7. L'ente, ai sensi della normativa vigente, si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione.
8. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle suddette dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 15

(Ammissioni ed esclusioni dei candidati)

1. L'ammissione dei candidati alla procedura selettiva è disposta dal dirigente della struttura competente, previa istruttoria delle domande di partecipazione pervenute.

2. Nel caso in cui dall'istruttoria delle domande di partecipazione risulti che il candidato abbia omesso la dichiarazione di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b), c), f), g), h), i), j) e k), ne viene disposta la non ammissione alla procedura selettiva da parte del dirigente della struttura competente, con specificazione dei relativi motivi di esclusione. La non ammissione è, altresì, disposta in caso di omessa sottoscrizione della domanda, se da presentare in forma cartacea, ovvero nel caso in cui la domanda sia presentata, recapitata o spedita all'ente oltre i termini indicati nel bando.
3. Il dirigente della struttura competente dispone l'ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano necessarie integrazioni delle domande di partecipazione presentate che, a seguito di istruttoria, risultino incomplete o comunque caratterizzate da irregolarità sanabili. L'elenco dei candidati ammessi con riserva è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e deve indicare, oltre alla specificazione delle integrazioni necessarie, anche il termine perentorio, pari a dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, entro il quale il candidato deve sanare le irregolarità riscontrate, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
4. Il dirigente della struttura competente dispone l'ammissione sotto condizione dei candidati che all'atto della presentazione della domanda di partecipazione hanno richiesto l'equiparazione o l'equivalenza dei propri titoli accademici o di servizio stranieri ai sensi della normativa vigente.

CAPO V PROVE D'ESAME

Art. 16

(Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana)

1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato presso gli enti di cui all'articolo 1 è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
2. L'accertamento consiste in:
 - a) una prova orale, per i profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1;
 - b) una prova scritta ed una prova orale, per i profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3, alla categoria C, posizioni C1 e C2, e alla categoria D, nonché per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, determina:
 - a) i programmi d'esame;
 - b) la tipologia delle prove scritte e orali;
 - c) i criteri di valutazione;
 - d) i casi di esonero, da comprovarsi con idonea documentazione.
4. L'accertamento è superato qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10.
5. L'accertamento conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'articolo 1, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e alle categorie e posizioni inferiori.
6. Il candidato che supera l'accertamento presso uno degli enti di cui all'articolo 1 successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve darne comunicazione scritta all'ente presso il quale la procedura stessa è stata avviata. La comunicazione deve pervenire perentoriamente entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di ottenere l'esonero dall'accertamento stesso.
7. I portatori di handicap psichico o sensoriale associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della l. 104/1992, sono esonerati dalla prova di accertamento linguistico.
8. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che partecipano a procedure selettive richiedenti il titolo di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta a partire dall'anno scolastico 1996/1997.

9. Sono inoltre esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che:
- sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesto un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università o un titolo di studio inferiore;
 - sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)), limitatamente alle categorie o posizioni per l'accesso alle quali è richiesta la laurea o la laurea magistrale;
 - sono in possesso dei diplomi DELF (Diplôme d'études en langue française) e DALF (Diplôme approfondi de langue française), come sotto indicato, tenuto conto che il diploma di livello superiore assorbe quello di livello inferiore:
 - DELF A2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria A, posizione A, e alla categoria B, posizione B1;
 - DELF B1, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria B, posizioni B2 e B3;
 - DELF B2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria C, posizioni C1 e C2;
 - DALF C1 o DALF C2, per l'accesso ai profili appartenenti alla categoria D, posizione D, e alla qualifica dirigenziale;
 - sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).
10. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che abbiano superato, anche al di fuori delle procedure selettive, l'accertamento linguistico presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), purché l'accertamento sia stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'articolo 1.
11. Quando le prove d'esame relative alla procedura selettiva consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove d'esame. In tal caso, deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza delle lingue, italiana e francese.
12. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure selettive. A tal fine, l'Amministrazione regionale organizza prove di accertamento linguistico. L'Amministrazione regionale assicura adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per gli enti di cui all'articolo 1, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.
13. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione presso uno degli enti di cui all'articolo 1 avvenga tramite procedura di avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego che non contempli prove attitudinali o tramite concorso per soli titoli.

Art. 17

(Tipologie delle prove d'esame)

- Le prove d'esame delle procedure selettive si distinguono in prove scritte, prove pratiche, prove attitudinali, prove motorio-attitudinali o ginnico-sportive e prove orali.
- Le prove scritte si distinguono a loro volta in:
 - prove scritte teoriche, di carattere espositivo, con le quali il candidato esprime conoscenze, valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a una o più materie del programma d'esame;
 - prove scritte teorico-pratiche che prevedono, oltre alle prestazioni richieste nelle prove scritte teoriche, la valutazione e la risoluzione di problemi tecnico-amministrativi correnti, mediante applicazione di nozioni teoriche;
 - prove scritte per test bilanciati, con le quali si accerta la preparazione culturale del candidato sulle diverse materie del programma d'esame attraverso una serie di quesiti da risolvere in un tempo predeterminato. Le prove possono consistere in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita o in una serie di quesiti a risposta sintetica o aperta, cui il candidato deve rispondere per iscritto in modo sistematico e completo. L'espletamento della prova scritta per test bilanciati può avvenire mediante sistemi automatizzati, qualora essa consista in una serie di quesiti a risposta multipla e predefinita. A tal fine, è possibile avvalersi di società specializzate ad ausilio della commissione esaminatrice.

3. Le prove pratiche si basano principalmente sull'analisi e risoluzione di casi che comportano attività esecutive o di progettazione. Esse consistono nella produzione di un risultato concreto anche con l'eventuale predisposizione di elaborati grafici o con l'impiego di tecniche artigianali, ovvero nella realizzazione di un manufatto o nel dar prova delle capacità di operare con un mezzo meccanico particolare o con strumenti informatici o comunque nella dimostrazione del livello di qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico.
4. Le prove attitudinali sono dirette a valutare l'attitudine del candidato a svolgere un'attività lavorativa in relazione allo specifico profilo individuato nella procedura selettiva. Il bando disciplina le modalità di svolgimento e di valutazione della prova.
5. Le prove motorio-attitudinali e le prove ginnico-sportive sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine del candidato in relazione al profilo del posto per il quale è avviata la procedura selettiva.
6. Le prove orali accertano, attraverso un colloquio sulle materie oggetto del programma d'esame, il grado di preparazione del candidato e la sua capacità espositiva.
7. La commissione esaminatrice, nella predisposizione delle prove d'esame, deve tener conto del titolo di studio prescritto per la partecipazione alla procedura selettiva.

Art. 18

(Valutazione delle prove d'esame)

1. La valutazione di ogni prova d'esame è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.
2. Prima dell'espletamento delle prove, la commissione esaminatrice approva i criteri per la correzione e la valutazione delle prove al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascun candidato. I criteri possono riguardare indistintamente tutte le prove d'esame o essere differenziati in base alla tipologia delle prove medesime. Definiti i criteri, la commissione esaminatrice è tenuta alla formulazione del voto espresso con formulazione numerica, senza obbligo di redigere un giudizio motivato per ciascun candidato, fatta salva qualsiasi diversa determinazione che in merito essa intenda adottare.
3. Nei casi in cui la prova sia caratterizzata da più quesiti o domande, la Commissione, prima dell'espletamento della prova, deve comunicare ai candidati se ai diversi quesiti o domande è attribuito un diverso peso nella valutazione.
4. Qualora la valutazione delle prove d'esame non ottenga il voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto motivato, che è riportato nel verbale delle operazioni, e al candidato è attribuito il voto risultante dalla media aritmetica dei voti individualmente espressi da ciascun commissario.

Art. 19

(Valutazione dei titoli)

1. Nei casi di procedure selettive per titoli ed esami, la valutazione dei titoli avviene alla conclusione di tutte le prove d'esame, prima dell'identificazione dei candidati risultati idonei.
2. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di punti quattro secondo i criteri e le modalità stabiliti nell'allegato A. La valutazione dei titoli è di competenza della commissione esaminatrice, fatto salvo l'eventuale supporto della struttura competente.
3. I titoli, ai fini della valutazione, sono suddivisi in tre categorie:
 - a) categoria 1: titoli di studio;
 - b) categoria 2: titoli di servizio;
 - c) categoria 3: titoli vari.
4. L'allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

Art. 20
(*Calendario delle prove*)

1. Il calendario delle prove d'esame può essere indicato nel bando relativo alla procedura selettiva ovvero stabilito dalla commissione esaminatrice. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al medesimo.
2. Le modalità di comunicazione del calendario delle prove d'esame sono espressamente indicate nel bando.
3. Ai candidati è garantito un termine di preavviso di almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
4. Le prove d'esame non possono aver luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane), nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, nonché, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), nei giorni di festività religiose valdesi.
5. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle procedure selettive si tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone portatrici di handicap.
6. L'ammissione ad ogni prova d'esame è resa pubblica mediante affissione dell'elenco degli idonei presso la sede dell'ente che ha avviato la procedura selettiva e mediante contestuale pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 21
(*Prove scritte. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati*)

1. L'ente mette a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte un locale idoneo, tale da consentire:
 - a) la sistemazione adeguata dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati fra i candidati;
 - b) l'agevole sorveglianza della sala da parte dei commissari a ciò preposti. A tal fine, la commissione esaminatrice può essere coadiuvata da dipendenti dell'ente.
2. Prima dell'inizio delle prove scritte, la commissione esaminatrice, alla presenza di tutti i commissari, predisponde, sulla base del programma d'esame, tre tracce numerate progressivamente, una delle quali costituisce oggetto della prova. Il testo di ciascuna delle tracce è firmato dal presidente, da ciascun commissario e dal segretario e chiuso in buste esternamente uguali che sono sigillate e prese in carico, per la custodia, dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
3. Nella riunione preliminare relativa alla predisposizione di ciascuna prova scritta, il segretario mette a disposizione della commissione esaminatrice i fogli destinati alla redazione degli elaborati da parte dei candidati. Tali fogli sono autenticati con il timbro dell'ente e la firma del presidente o del segretario.
4. Nella medesima riunione preliminare sono predisposti:
 - a) cartoncini in bianco, per l'indicazione da parte del candidato delle proprie generalità;
 - b) buste piccole, per l'inserimento del cartoncino di cui alla lettera a);
 - c) buste grandi, per l'inserimento degli elaborati e della busta di cui alla lettera b);
 - d) penne biro di uguale colore.
5. Le buste di cui al comma 4 non devono essere autenticate o munite di iscrizioni di alcun genere, salvo il caso in cui nella stessa sede d'esame siano presenti due o più sottocommissioni, e devono essere di materiale non trasparente.
6. In relazione all'impegno richiesto da ciascuna prova scritta, la commissione esaminatrice assegna un tempo di svolgimento non inferiore alle due e non superiore alle otto ore. Qualora la prova consista nella risoluzione di test bilanciati, il tempo può essere inferiore alle due ore e deve essere stabilito dalla commissione esaminatrice in base alla particolare natura della prova e all'importanza che per essa riveste la velocità di esecuzione. Nei casi in cui la velocità di esecuzione è oggetto di valutazione, ai candidati deve esserne data comunicazione prima dello svolgimento della prova.

7. Le tracce di cui al comma 2 devono essere formulate in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche.
8. I candidati, pena l'esclusione dalle prove selettive, devono svolgere la prova nella lingua scelta nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
9. I candidati accedono nella sede in cui la prova ha luogo previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario.
10. Scaduta l'ora stabilita nella lettera d'invito, il presidente dà atto che i candidati assenti sono dichiarati rinunciatori relativamente alla procedura selettiva e dalla stessa esclusi.
11. Ai candidati è distribuito il seguente materiale:
 - a) un congruo numero di fogli, regolarmente timbrati e vidimati dal presidente o dal segretario;
 - b) una busta piccola contenente il cartoncino in bianco per l'indicazione delle generalità;
 - c) una busta grande;
 - d) una penna biro.
12. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri.
13. L'elaborato deve essere redatto sui fogli timbrati e vidimati, utilizzando la penna biro fornita dalla commissione esaminatrice e non deve contenere segni identificativi del candidato.
14. I candidati non possono portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere e possono consultare soltanto i testi e i dizionari autorizzati dalla commissione esaminatrice privi di qualunque annotazione, pena l'esclusione dalla prova selettiva. A tal fine, la commissione verifica, anche a campione, il materiale utilizzato dai candidati.
15. I candidati non possono, altresì, introdurre nella sede d'esame telefoni cellulari e qualsivoglia altra strumentazione atta a consentire la comunicazione con l'esterno, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.
16. Il candidato, prima dell'inizio della prova, scrive sul cartoncino in bianco il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, vi appone la firma e lo chiude nella busta piccola. Inserisce la busta piccola, così sigillata, nella busta grande che, al termine della prova, dopo avervi inserito anche l'elaborato, è chiusa dal candidato stesso e consegnata ad un componente della commissione esaminatrice o al segretario. La busta deve essere priva di qualsiasi indicazione.
17. Un candidato procede al sorteggio della prova oggetto d'esame fra le tre buste predisposte dalla commissione esaminatrice, previa verifica dell'integrità delle stesse. Il segretario procede dapprima all'apertura delle buste non estratte rendendo edotti i candidati del contenuto delle stesse, ovvero mettendole a disposizione di coloro che a fine prova intendano visionarle. Successivamente, il segretario procede all'apertura della busta estratta e dà lettura ai candidati del contenuto della stessa. Sulla prova oggetto d'esame è apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione.
18. Completate le predette operazioni, il segretario precisa l'ora in cui ha inizio lo svolgimento della prova e comunica, conseguentemente, l'ora in cui scade il termine massimo assegnato per completarla.
19. La commissione esaminatrice, il segretario e gli eventuali addetti alla vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. Il presidente e i commissari possono assentarsi alternativamente purché nella sala sia garantita la presenza di almeno due componenti della commissione esaminatrice ovvero di un componente e del segretario o altro addetto alla vigilanza.
20. Il candidato che, su segnalazione di un componente della commissione esaminatrice, del segretario o di un addetto alla vigilanza, contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo o che comunque risulta aver copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova, è escluso dalla procedura selettiva. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, lo svolgimento della prova, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all'atto dello svolgimento della prova non preclude che la medesima sia disposta in sede di valutazione o correzione della medesima.

21. Conclusa la prova, il candidato consegna ai commissari o al segretario la busta grande debitamente sigillata contenente l'elaborato e la busta piccola. La commissione esaminatrice non può accettare la consegna di una busta che non sia stata preventivamente chiusa dal candidato stesso.
22. Il penultimo candidato non può allontanarsi dall'aula, dopo aver consegnato il suo elaborato, se non dopo che anche l'ultimo candidato abbia consegnato il proprio. Entrambi possono allontanarsi solo dopo aver assistito alla chiusura del plico contenente le buste con gli elaborati.
23. Le buste grandi sono raggruppate in uno o più plichi, sigillati e firmati sul lembo di chiusura, dai commissari presenti e dal segretario. Alla custodia dei plichi provvede il segretario che ne garantisce anche l'inaccessibilità a terzi.

Art. 22
(Valutazione delle prove scritte)

1. La commissione esaminatrice, nel primo giorno in cui si riunisce per provvedere alla correzione delle prove scritte, verifica l'integrità dei plichi sigillati e procede all'apertura degli stessi. Accertata anche l'integrità delle buste ivi contenute, la commissione esaminatrice procede in modo casuale all'apertura delle stesse contrassegnando ognuna con un numero progressivo che è ripetuto su ciascun elaborato e sulla busta piccola che rimane chiusa.
2. La correzione e la valutazione degli elaborati sono effettuate alla presenza di tutta la commissione esaminatrice.
3. Al termine della valutazione di ogni prova, si procede all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto i 6/10 mediante l'apertura delle relative buste piccole. Sul cartoncino riportante le generalità del candidato è annotato il numero progressivo già apposto sulla busta e sugli elaborati. Il nominativo è registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull'elenco riepilogativo della prova tenuto dal segretario, in modo che dallo stesso risultino:
 - a) il numero attribuito agli elaborati;
 - b) la votazione assegnata agli elaborati;
 - c) il nome del candidato il cui elaborato risulta insufficiente.
4. L'identificazione dei candidati i cui elaborati risultano sufficienti avviene a conclusione di tutte le prove d'esame e, nel caso di procedura selettiva per titoli ed esami, dopo la valutazione dei titoli. Il segretario provvede ad aggiornare l'elenco di cui al comma 3 che è firmato, alla fine delle operazioni, da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 23
(Prova pratica. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati)

1. Prima dell'inizio della prova pratica, la commissione esaminatrice stabilisce le modalità e i contenuti della prova che deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti.
2. A tal fine, la commissione esaminatrice, alla presenza di tutti i commissari, predispone, sulla base del programma d'esame, tre tracce numerate progressivamente, una delle quali costituisce oggetto della prova, salvo quanto previsto dal comma 4. La commissione esaminatrice predispone e verifica, inoltre, le attrezzature o quanto necessario per il regolare svolgimento della prova stessa. Il testo di ciascuna traccia è firmato dal presidente, da ciascun commissario e dal segretario e chiuso in buste esternamente uguali che sono sigillate e prese in carico, per la custodia, dal segretario. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
3. Le tracce di cui al comma 2 devono essere formulate in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche.
4. Qualora la prova si articoli su una o più giornate e per ogni giornata siano previsti più turni di candidati da esaminare, la commissione esaminatrice, a garanzia dell'equilibrio della prova e di pari opportunità tra i candidati, predispone, all'inizio di ciascuna giornata d'esame o all'inizio della prima giornata d'esame, un numero di tracce di eguale difficoltà pari al numero di turni previsti, più ulteriori due tracce, in modo tale che anche l'ultimo turno di candidati convocati abbia la possibilità di sorteggiare la prova su un campione di tre.
5. Un candidato procede al sorteggio della prova oggetto d'esame tra le buste predisposte dalla commissione esaminatrice, previa verifica dell'integrità delle stesse.

6. Il segretario, nel caso in cui la prova si espleti su un solo turno, procede dapprima all'apertura delle buste non estratte, rendendo edotti i candidati del contenuto delle stesse, ovvero mettendole a disposizione di coloro che a fine prova intendano visionarle. Successivamente, il segretario procede all'apertura della busta estratta e rinvia la lettura della traccia d'esame al momento dell'espletamento della prova di ogni candidato. Sulla prova oggetto d'esame è apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione.
7. Il segretario, nei casi di cui al comma 4, procede all'apertura della busta estratta e rinvia la lettura della traccia d'esame al momento dell'espletamento della prova di ogni candidato. Le buste non estratte, prese in carico per la custodia dal segretario, sono sottoposte di volta in volta ai candidati convocati nei turni successivi per l'estrazione. Per i candidati dell'ultimo turno si applica la procedura di cui al comma 6. Sulla prova oggetto d'esame è apposta la firma del candidato che ha provveduto all'estrazione.
8. Completate le operazioni preliminari, il segretario comunica ai candidati il tempo massimo consentito per l'espletamento della prova e se il tempo di esecuzione della prova costituisce oggetto di valutazione.
9. La commissione esaminatrice, per l'espletamento della prova, mette a disposizione dei concorrenti apparecchiature, materiali e mezzi dello stesso tipo, tali da garantire pari condizioni operative, e può richiedere ai candidati di dotarsi dell'attrezzatura e del vestiario necessari allo svolgimento della stessa.
10. Durante lo svolgimento della prova, la commissione esaminatrice può essere supportata da personale specializzato per eventuali problematiche tecniche o operative.
11. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice.
12. I candidati sono sottoposti alla prova pratica individualmente, previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario. Ove possibile, la commissione esaminatrice può disporre che più candidati sostengano la prova contemporaneamente, garantendo l'individualità della prova. Si applica, inoltre, l'articolo 21, comma 15.

Art. 24

(Valutazione della prova pratica)

1. La commissione esaminatrice assegna la votazione al termine della prova pratica di ciascun candidato, su apposita scheda, dopo che il medesimo si è allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Alla fine di ciascun turno, su apposito prospetto, sono riportati i nominativi e le votazioni assegnate ai candidati esaminati. Tale prospetto è firmato da tutti i commissari e dal segretario.
2. Nel caso di prova sostenuta da più candidati contemporaneamente, la valutazione è assegnata dopo che si è allontanato l'ultimo candidato.

Art. 25

(Prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati)

1. La commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva, stabilisce le modalità e i contenuti della stessa, se non già previsti dal bando o stabiliti nella prima riunione, nonché eventuali ulteriori criteri necessari alla sua valutazione e predispone la traccia oggetto della prova.
2. La prova è identica anche quando si svolge su più giornate. La commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della prova, comunica a tutti i candidati ammessi le modalità di svolgimento, salvo che le stesse non siano già state definite dal bando, ivi compreso il tempo massimo consentito per l'espletamento della prova e se il tempo di esecuzione della prova costituisce oggetto di valutazione.
3. I candidati sono sottoposti alla prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva individualmente, previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento legalmente valido o mediante riconoscimento personale da parte della commissione esaminatrice o del segretario. Ove possibile, la commissione esaminatrice dispone che più candidati sostengano la prova contemporaneamente, garantendo l'individualità della prova.
4. Sulla base di quanto previsto dal bando relativo alla procedura selettiva, i candidati convocati devono produrre la prescritta certificazione medica, pena la non ammissione alla prova e la decadenza dalla procedura selettiva. La commissione esaminatrice provvede ad effettuare il controllo di tale certificazione prima dello svolgimento della prova.

5. La commissione esaminatrice, nel caso lo ritenga opportuno, mette a disposizione dei candidati il materiale necessario per l'espletamento della prova; può inoltre richiedere ai candidati di dotarsi dell'attrezzatura e dell'abbigliamento necessario allo svolgimento della stessa. Si applica, inoltre, l'articolo 21, comma 15.
6. La prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice.

Art. 26

(Valutazione della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva)

1. La commissione esaminatrice assegna le votazioni al termine della prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva di ciascun candidato, su apposita scheda, dopo che il medesimo si è allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Nel caso di prova sostenuta da più candidati, la valutazione è assegnata dopo che si è allontanato l'ultimo candidato. Alla fine di ciascun turno, su apposito prospetto, sono riportati i nominativi e le votazioni assegnate ai candidati esaminati. Tale prospetto è firmato da tutti i commissari e dal segretario.
2. La prova motorio-attitudinale o ginnico-sportiva si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 6/10 o un giudizio di idoneità.

Art. 27

(Prova orale. Adempimenti della commissione esaminatrice e dei candidati)

1. La prova orale è pubblica ad eccezione:
 - a) della valutazione della medesima;
 - b) del proprio turno di convocazione, per i candidati sottoposti alla prova d'esame.
2. Prima dell'inizio della prova orale, la commissione esaminatrice formula i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. A garanzia dell'equilibrio della prova e della parità di opportunità tra i candidati, nel caso in cui la prova sia effettuata su più turni di convocazione, indipendentemente dal numero di giornate, la commissione esaminatrice predispone, prima del primo turno di candidati sottoposto alla prova d'esame, tanti gruppi di domande, di pari difficoltà, quanti sono i turni di candidati convocati più ulteriori due gruppi di domande, al fine di consentire ai candidati dell'ultimo turno di sorteggiare la prova su un campione di tre.
3. I quesiti da porre ai candidati devono essere formulati in lingua italiana e in lingua francese nel caso in cui i candidati abbiano prescelto lingue diverse per lo svolgimento delle prove d'esame, salvo che per le prove d'esame volte all'accertamento di specifiche conoscenze linguistiche.
4. La prova orale si svolge alla presenza dell'intera commissione esaminatrice.
5. Per ogni turno di convocazione, i candidati che devono ancora sostenere la prova orale attendono in una sala adiacente a quella in cui è riunita la commissione esaminatrice senza possibilità di comunicazione con l'esterno o con i candidati che abbiano già terminato la prova stessa. Si applica, inoltre, l'articolo 21, comma 15.

Art. 28

(Valutazione della prova orale)

1. La commissione esaminatrice assegna le votazioni al termine della prova orale di ciascun candidato, dopo che il medesimo si è allontanato e prima dell'ammissione di altro candidato. Alla fine di ciascun turno, le votazioni assegnate ai singoli candidati sono riportate su apposito prospetto firmato da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 29

(Processo verbale delle operazioni d'esame)

1. Di tutte le operazioni d'esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice si redige un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

CAPO VI
GRADUATORIA

Art. 30

(Approvazione degli atti concorsuali)

1. Al termine della procedura selettiva, gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal presidente della commissione alla struttura competente per l'approvazione della graduatoria finale.
2. Qualora, durante la fase istruttoria dell'approvazione della graduatoria, emergano errori materiali, ad essi si pone rimedio d'ufficio, in sede di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria, riformulando, se del caso, la graduatoria di merito.
3. Ove l'irregolarità risulti conseguente a violazioni di norme di legge o di regolamento o di prescrizioni contenute nel bando, oppure sia rilevata palese incongruenza o contraddittorietà nelle operazioni svolte, gli atti sono rinviati al presidente della commissione esaminatrice con invito a riconvocare la commissione esaminatrice entro dieci giorni, per procedere, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione dei vizi rilevati e alla conseguente riformulazione della graduatoria di merito.
4. Nel caso in cui il presidente non provveda alla convocazione della commissione esaminatrice o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale oppure, se riunita, non provveda all'eliminazione dei vizi rilevati, si procede, con atto formale, alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi del procedimento selettivo viziato e alla nomina di una nuova commissione esaminatrice che ripeta le operazioni concorsuali iniziando da quella dichiarata irregolare.

Art. 31

(Graduatoria)

1. Il punteggio finale, utile alla stesura della graduatoria, è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare.
2. In caso di procedura selettiva per titoli ed esami, al punteggio finale di cui al comma 1 è aggiunto il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito, o di merito e di titoli, i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori e i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - r) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
4. In armonia con quanto previsto dall'articolo 38, comma terzo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito, di merito e di titoli, o di titoli di preferenza di cui al comma 3, sono preferiti:
 - a) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani e i figli degli emigrati valdostani;
 - b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.

5. Ad ulteriore parità di merito, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
6. Il dirigente della struttura competente, con proprio atto, approva la graduatoria di merito, che è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e nel Bollettino ufficiale della Regione. La graduatoria è, inoltre, affissa all'albo dell'ente che ha avviato la procedura selettiva per quindici giorni consecutivi.
7. Entro il termine di validità della graduatoria, l'ente che ha avviato la procedura selettiva si riserva la facoltà di utilizzarla sia per l'eventuale copertura di posti che si rendessero successivamente vacanti e disponibili, sia per le assunzioni a tempo determinato nell'ambito degli organici dello stesso ente o di altro ente nei casi delle convenzioni di cui all'articolo 6.
8. Qualora i posti per i quali è avviato il concorso siano più di uno, la posizione in graduatoria dà diritto al candidato di scegliere il posto.
9. Le graduatorie delle procedure selettive sono utilizzate anche per la copertura di posti a tempo parziale. Qualora sia necessario ricoprire un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno attingendo dalla stessa graduatoria sulla base della quale sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato a tempo parziale, i dipendenti già assunti a tempo indeterminato e parziale mantengono il diritto di precedenza per l'assunzione a tempo pieno rispetto agli idonei inseriti in graduatoria in posizioni successive.

Art. 32
(Decadenza dalla graduatoria)

1. I candidati chiamati per una assunzione a tempo indeterminato sono invitati, nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente della struttura competente in materia di assunzioni del personale dispone, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria.

Art. 33
(Categorie riservatarie)

1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti al rispetto della riserva di posti di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Art. 34
(Posti riservati al personale interno)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, della l.r. 22/2010, gli enti di cui all'articolo 1 possono destinare al personale interno una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
2. Per personale interno si intende il dipendente assunto a tempo indeterminato presso l'ente che ha bandito il concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno o in possesso dei seguenti requisiti di anzianità professionale:
 - a) per l'accesso alla categoria D, posizione D: titolarità nella categoria C, posizione C2, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria C, posizione C1, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato;
 - b) per l'accesso alla categoria C, posizione C2: titolarità nella categoria C, posizione C1, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria B, posizione B2 o B3, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato;
 - c) per l'accesso alla categoria C, posizione C1: titolarità nella categoria B, posizione B2 o B3, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato;
 - d) per l'accesso alla categoria B, posizione B3: titolarità nella categoria B, posizione B2, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria B, posizione B1, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria A, posizione A, con almeno sette anni di servizio effettivamente prestato;
 - e) per l'accesso alla categoria B, posizione B2: titolarità nella categoria B, posizioni B1, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato o titolarità nella categoria A, posizione A, con almeno cinque anni di servizio effettivamente prestato;

- f) per l'accesso alla categoria B, posizione B1: titolarità nella categoria A, posizione A, con almeno tre anni di servizio effettivamente prestato.
3. La riserva di posti non opera nel caso in cui il concorso è stato bandito per la copertura di un solo posto.
4. Ai fini dell'applicazione della riserva, è stilata una apposita graduatoria dei riservatari. Tale graduatoria è formata dal punteggio conseguito nel concorso, ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, cui si aggiunge un punto in caso di valutazione positiva conseguita dal candidato per almeno tre anni nell'ultimo triennio.
5. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, si applicano i titoli di preferenza di cui all'articolo 31, commi 3, 4 e 5.
6. La graduatoria dei riservatari opera solo per la copertura dei posti riservati messi a concorso e non per l'utilizzo di posti che si rendessero successivamente disponibili.
7. Il personale interno è inserito anche nella graduatoria generale con il punteggio conseguito nel concorso ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2.
8. La copertura dei posti riservati non assegnati ai riservatari è effettuata mediante lo scorrimento della graduatoria generale.

CAPO VII COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 35 (Commissioni esaminatrici)

1. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con provvedimento del dirigente della struttura competente.
2. Le commissioni esaminatrici si dividono in:
 - a) commissioni per l'accertamento linguistico;
 - b) commissioni per le prove d'esame.

Art. 36 (Composizione delle commissioni esaminatrici)

1. La commissione per l'accertamento linguistico è composta da due o più docenti di lingua, avuto riguardo al numero dei candidati ammessi alla prova di accertamento linguistico, e da un componente con funzioni di presidente scelto di preferenza tra dirigenti o dipendenti di categoria non inferiore alla categoria D, appartenenti ad uno degli enti di cui all'articolo 1.
2. La commissione per le prove d'esame è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto d'esame, scelti di preferenza tra dirigenti e funzionari di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in un numero non inferiore a tre, di cui uno con funzioni di presidente. Almeno i due terzi della commissione devono essere esterni rispetto all'ente che bandisce la procedura selettiva.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il presidente e i componenti delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che sia stato titolare, durante il servizio attivo, di qualifica uguale o superiore a quella richiesta per far parte delle commissioni stesse. L'utilizzazione di tale personale non è consentita se il rapporto di servizio è stato risolto per licenziamento dall'impiego.
4. La commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiunti nei casi in cui si richieda la valutazione della conoscenza di lingue straniere o di materie nelle quali nessuno dei membri della commissione esaminatrice ha una preparazione specifica. I membri aggiunti partecipano esclusivamente alle operazioni per le quali è richiesto il loro intervento.
5. La commissione esaminatrice è supportata, per quanto attiene l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento e per gli aspetti organizzativi, dal dirigente della struttura competente.
6. La commissione esaminatrice è coadiuvata da un dipendente dell'ente che ha avviato la procedura selettiva, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla categoria non inferiore alla C, posizione C2, con funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario non ha diritto di voto.

7. La commissione esaminatrice può essere supportata da addetti alla vigilanza, scelti di norma tra i dipendenti dell'ente che ha avviato la procedura selettiva, per l'espletamento delle prove d'esame.
8. Nella costituzione della commissione esaminatrice di norma deve essere rispettato il criterio delle pari opportunità tra donne e uomini, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), della l.r. 22/2010.
9. Non possono far parte della commissione esaminatrice o svolgere le funzioni di segretario della stessa coloro che si trovano in situazione di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e coloro che hanno con gli stessi un rapporto di parentela o di affinità entro il quarto grado. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario in occasione della prima seduta, ovvero subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati. La dichiarazione si intende resa e sottoscritta anche attraverso la sottoscrizione del verbale nel quale la circostanza sia stata riportata.
10. La composizione della commissione esaminatrice rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura selettiva, fatti salvi i casi di decesso, incompatibilità o impedimento sopravvenuti. In tali casi, si provvede alla sostituzione immediata del membro cessato.
11. Le commissioni per le prove d'esame e per l'accertamento linguistico possono essere integrate da un numero di componenti tale da permettere la suddivisione in sottocommissioni che, restando unico il presidente, siano costituite ciascuna secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 ed integrate da un segretario aggiunto.
12. La suddivisione in sottocommissioni è possibile quando il numero dei candidati ammessi alla procedura selettiva supera le trecento unità o qualora ci siano motivati presupposti.
13. Nel caso di partecipazione alla procedura selettiva di soggetti portatori di handicap, è consentita la presenza di uno specialista, con funzione di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, individuato dall'ente.

Art. 37

(Insediamento della commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal segretario verbalizzante, precedentemente concordata con tutti i componenti la commissione stessa.
2. Nella seduta di insediamento, la commissione esaminatrice:
 - a) esamina gli atti preliminari della procedura selettiva;
 - b) prende cognizione delle generalità dei candidati ammessi, ai soli fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità, se l'elenco dei candidati non è già stato trasmesso contestualmente alla lettera di convocazione;
 - c) determina i criteri di valutazione delle prove, anche attraverso la predisposizione di apposite griglie;
 - d) qualora sia previsto l'intervento di una società specializzata per lo svolgimento della preselezione o di altra prova d'esame, indica al soggetto incaricato le materie e gli argomenti da trattare, concordando con esso il numero dei quesiti, il tempo di risoluzione e le regole di valutazione;
 - e) stabilisce il calendario delle prove d'esame, qualora lo stesso non sia già stato definito in precedenza;
 - f) prende atto dei criteri di valutazione dei titoli di studio e di servizio e stabilisce il punteggio da attribuire ai titoli vari, nel limite del punteggio massimo attribuibile, qualora la procedura selettiva sia per titoli ed esami o per soli titoli.

Art. 38

(Compensi ai componenti le commissioni)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 6, della l.r. 22/2010, ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni all'ente che ha avviato la procedura selettiva o agli enti coinvolti nelle procedure selettive uniche è corrisposto un compenso, determinato con deliberazione del competente organo di direzione politico-amministrativa in misura non superiore a quella massima stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale definisce i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) un compenso base in relazione alla categoria e posizione dei posti da ricoprire;
 - b) un compenso a candidato correlato alla categoria e posizione dei posti da ricoprire e al numero di candidati esaminati per ciascuna prova d'esame.

3. Al presidente della commissione esaminatrice spetta un compenso aumentato del 20 per cento rispetto a quello spettante ai restanti componenti delle commissioni.
4. Quando ne ricorrono le condizioni, ai componenti delle commissioni esaminatrici compete, in aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese vive documentate e il rimborso chilometrico.
5. Ai componenti dimissionari e subentranti competono i compensi base in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro della commissione.

TITOLO II ACCESSO ALLA QUALIFICA DIRIGENZIALE

CAPO I MODALITA' DI ACCESSO

Art. 39 *(Accesso alla qualifica unica dirigenziale)*

1. L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene con procedura selettiva per esami cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 22/2010.
2. La procedura selettiva consiste in almeno due prove scritte, di cui una di carattere teorico-pratico, e in una prova orale, previo accertamento della lingua italiana o francese, secondo le modalità di cui all'articolo 16.
3. La valutazione è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata se i candidati riportano una votazione minima di 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma delle votazioni conseguite nelle prove scritte e nella prova orale.
4. A parità di merito, trovano applicazione le disposizioni in materia di preferenza di cui all'articolo 31, commi 3, 4 e 5.
5. Il personale esterno agli enti di cui all'articolo 1 destinatario di incarichi dirigenziali è sottoposto all'accertamento della conoscenza della lingua francese, secondo le modalità di cui all'articolo 16, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si applicano le disposizioni contenute nel titolo I, in quanto compatibili.

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I PROCEDURE SELETTIVE UNICHE PER IL COMPARTO

Art. 40 *(Procedure selettive uniche per assunzioni a tempo indeterminato)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 41, comma 5, della l.r. 22/2010, l'Amministrazione regionale, per la copertura di più posti disponibili nei diversi enti di cui all'articolo 1, può bandire procedure selettive uniche.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, gli enti di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'Amministrazione regionale, comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno di risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche, sulla base dell'aggiornamento annuale del piano di programmazione del fabbisogno del personale, specificando la categoria, la posizione e il profilo dei posti da ricoprire e la riserva di posti destinata alla categoria riservataria di cui all'articolo 33.
3. L'Amministrazione regionale, acquisite le richieste, procede all'indizione di una o più procedure selettive, accorpando i posti individuati dagli enti, avuto riguardo alle competenze professionali richieste e stabilendo se le stesse siano da espletarsi per esami o per titoli ed esami.

4. L'Amministrazione regionale gestisce l'intera procedura selettiva con le modalità disciplinate dal presente regolamento e approva le relative graduatorie, comunicando inoltre agli enti coinvolti i nominativi dei candidati aventi diritto all'assunzione. Le graduatorie approvate sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Per ogni procedura selettiva unica, il bando indica gli enti di assegnazione per ogni posto da ricoprire.
6. Al termine della procedura selettiva unica sono stilate tante graduatorie generali degli idonei quanti sono gli enti coinvolti nella procedura.
7. Il candidato è collocato esclusivamente nelle graduatorie degli enti per i quali ha fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva unica.
8. Il candidato risultato vincitore in più graduatorie generali ha diritto di scegliere l'ente e il posto presso il quale essere assunto. Una volta effettuata la scelta, lo stesso decade dalle altre graduatorie generali in cui risulta collocato.
9. Non è ammessa l'utilizzazione di graduatorie di altri enti per le assunzioni a tempo indeterminato, salvo che si tratti di graduatorie esitate da procedure selettive uniche espletate ai sensi del presente articolo e per la sola copertura di posti che l'ente interessato abbia previamente individuato nei propri atti di programmazione del fabbisogno di risorse umane. In tali casi, la rinuncia all'assunzione non determina conseguenze sulla collocazione nella graduatoria.
10. Nei casi di cui al comma 9, l'assunzione è proposta al candidato avente il punteggio, di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, più elevato, prese in considerazione tutte le graduatorie della procedura selettiva unica.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 41 *(Disposizioni particolari per le popolazioni di lingua tedesca)*

1. I Comuni individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), in applicazione dell'articolo 40bis dello Statuto speciale, possono prevedere di inserire nei bandi relativi a procedure selettive una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua tedesca.

Art. 42 *(Disposizioni particolari per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e per il personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, se compatibili, alle procedure selettive per l'assunzione negli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 *(Disposizioni transitorie)*

1. Le procedure selettive i cui bandi siano già stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine sulla base delle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione dei relativi bandi.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana superato presso l'Amministrazione regionale o uno degli enti di cui all'articolo 1 valido alla data di entrata in vigore del presente regolamento conserva validità permanente nell'ambito del comparto unico della Valle d'Aosta e presso l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori.

Art. 44
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

- a) 11 dicembre 1996, n. 6;
- b) 28 aprile 1998, n. 4;
- c) 27 giugno 2001, n. 2;
- d) 17 gennaio 2008, n. 1.

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta/
Vallée d'Aoste.

Aosta, 12 febbraio 2013.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

Allegato A

Criteria di valutazione dei titoli nelle procedure selettive per titoli ed esami

(Articolo 19)

A) Categoria 1: titoli di studio, punti 1.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione alla procedura selettiva sono valutati in base alla votazione o giudizio finale conseguito, come da prospetto sotto riportato:

titoli espressi in decimi		titoli espressi in sessantesimi		titoli espressi in centesimi		titoli espressi con giudizio complessivo	titoli di laurea				valutazione
							espressi su base centodieci		espressi in centesimi		
da	a	da	a	da	a	voto	da	a	da	a	
6,00	6,79	36	40	60	67	sufficiente	66	74	60	67	0,00
6,80	7,59	41	45	68	75	discreto	75	83	66	75	0,20
7,60	8,39	46	50	76	83	buono	84	92	76	83	0,40
8,40	9,19	51	55	84	91	distinto	93	101	84	91	0,60
9,20	10,00	56	60	92	100	ottimo	102	110	92	100	0,80

È in ogni caso esclusa la valutazione dei titoli di studio la cui attestazione non riporti la votazione finale.

Il titolo di studio immediatamente superiore a quello richiesto per l'ammissione alla procedura selettiva è valutato con punti 0,20 se attinente al profilo per il quale è avviata la procedura selettiva, con punti 0,10 se non attinente.

L'interessato può autocertificare un titolo di studio superiore a quello richiesto per l'accesso, in luogo di quest'ultimo, se nel bando è considerato assorbente. In questo caso il titolo di studio superiore assorbente è considerato esclusivamente al fine dell'ammissione alla procedura selettiva, ma non valutabile tra i titoli di studio.

B) Categoria 2: titoli di servizio e relativi al servizio militare, punti 2.

I due punti riservati ai titoli di servizio prestato esclusivamente presso Enti pubblici, sulla base di assunzioni di diritto pubblico, sono così attribuiti:

- il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato nello stesso profilo professionale per il quale è avviata la procedura selettiva, per ogni anno di servizio, è valutato con punti 0,20;
- il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di pari posizione economica o in posizione economica immediatamente superiore e di diverso profilo professionale, per ogni anno di servizio, è valutato con punti 0,10;
- il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di categoria immediatamente superiore, per ogni anno di servizio, è valutato con punti 0,06;
- il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di posizione economica immediatamente inferiore, per ogni anno di servizio, è valutato con punti 0,08;
- il servizio effettivamente prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato in posti di categoria immediatamente inferiore, per ogni anno di servizio, è valutato con punti 0,04.

I servizi valutabili non possono superare i 10 anni complessivi. In caso di più servizi è valutato il servizio più favorevole al candidato. Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in misura proporzionale alla percentuale di servizio effettuato. Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori all'anno, il punteggio è attribuito in relazione ai giorni effettivamente prestati. I periodi di sedici giorni o superiori sono considerati come mesi interi, i periodi infe-

riori non sono valutati. Non sono comunque valutabili i servizi prestati a fattura, in qualità di consulente o con rapporto di lavoro autonomo, compresi i rapporti di lavoro Co.co.co., Co.co.pro. ed occasionali.

I periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati, ai sensi dell'articolo 2050 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come segue:

- 1) servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio nello stesso profilo professionale;
- 2) servizio effettivo prestato con il grado inferiore a quello di sottufficiale, come servizio di pari posizione economica e di diverso profilo professionale.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 (Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d'Aosta), e dell'articolo 2103 del d.lgs. 66/2010, il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato come servizio di pari posizione economica e di diverso profilo professionale.

C) Categoria 3: titoli vari, punti 1.

I titoli vari valutabili sono i seguenti:

- a) pubblicazioni a stampa su quotidiani o periodici, regolarmente registrati, o pubblicazioni o saggi di gruppo, dai quali sia riconoscibile il lavoro svolto dal candidato, purché attinenti al profilo del posto per cui è avviata la procedura selettiva;
- b) corsi di perfezionamento o aggiornamento cui sia seguita valutazione di profitto, mediante esame finale, su discipline e attività professionali attinenti al profilo del posto per cui è avviata la procedura selettiva, organizzati da enti pubblici o da altri enti legalmente riconosciuti;
- c) abilitazioni professionali, attestati di qualifiche professionali, patenti di guida, dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea, master e qualsiasi altra attestazione concernente il profilo del posto per cui è avviata la procedura selettiva.

I singoli bandi determinano i titoli vari valutabili, lasciando discrezionalità alla commissione esaminatrice relativamente all'attribuzione del punteggio.

LAVORI PREPARATORI

- Proposta di regolamento n. 11;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2055 del 26 ottobre 2012);
 - Presentata al Consiglio regionale in data 13 novembre 2012;
 - Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 22 novembre 2012;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 19 dicembre 2012;
 - Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 28 gennaio 2013, su nuovo testo e relazione del Consigliere CRETAZ;
 - Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 2013 con deliberazione n. 2822/XIII;
 - Trasmessa al Presidente della Regione in data 11 febbraio 2013.

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Proposition de règlement n° 11 ;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 2055 du 26 octobre 2012);
 - présentée au Conseil régional en date du 13 novembre 2012 ;
 - soumise à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 22 novembre 2012 ;
 - Transmis/e au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 19 décembre 2012 ;
 - examinée par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 28 janvier 2013 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller CRETAZ ;
 - approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 6 février 2013 délibération n° 2822/XIII ;
 - transmise au Président de la Région en date du 11 février 2013.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL REGOLAMENTO REGIONALE
12 febbraio 2013, n. 1.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 41, comma 11, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

"11. I requisiti di accesso, le modalità e i criteri per il reclutamento del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinati con regolamento regionale. Nelle more della sua approvazione, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta)."

Nota all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 40, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

"2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), ogni ente adotta un piano di programmazione triennale aggiornato annualmente nel quale è definito il fabbisogno di personale e dei relativi posti della dotazione organica da ricoprire a tempo indeterminato, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento."

Nota all'articolo 4:

⁽³⁾ L'articolo 41, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

"1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno, mediante:

- a) *procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono l'accesso dall'esterno;*
- b) *avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego per le figure professionali di categoria A. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31, e 11 maggio 1998, n. 29)."*

Nota all'articolo 7:

⁽⁴⁾ L'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede quanto segue:

"4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8."

Nota all'articolo 14:

⁽⁵⁾ L'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede quanto segue:

*"Art. 20
(Prove d'esame nei concorsi pubblici
e per l'abilitazione alle professioni)*

1. *La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.*
2. *Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi."*

Note all'articolo 16:

⁽⁶⁾ L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede quanto segue:

*"Art. 4
(Accertamento dell'handicap)*

1. *Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche*

di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.”.

⁽⁷⁾ L'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 prevede quanto segue:

“Art. 7
(Certificazione)

1. Il diploma rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato contiene, ai fini di cui all'articolo 8, una sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese con l'indicazione della relativa votazione.
2. La sezione di cui al comma 1 reca la votazione complessiva conseguita risultante dalla media tra il punteggio della prova scritta e la valutazione della competenza in lingua francese dimostrata nell'ambito del colloquio, ottenuta con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 20 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica). Tale votazione è distribuita su dieci punti secondo la tabella A allegata alla presente legge.
3. La sezione è compilata solamente se la votazione è uguale o superiore a sei decimi e se il candidato non ha sostenuto le prove differenziate di cui all'articolo 6, comma 2.”.

⁽⁸⁾ Gli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 prevedono quanto segue:

“Art. 3
(Percorsi formativi)

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 2 sono finalizzati ad accrescere le competenze e le professionalità necessarie per l'attività lavorativa da espletare e possono consistere:
 - a) in percorsi interni alla formazione universitaria;
 - b) in corsi di formazione appositamente organizzati dall'Amministrazione regionale.

Art. 5
(Corsi di formazione per il comparto unico del pubblico impiego regionale)

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il comparto unico del pubblico impiego regionale sono organizzati secondo un programma annuale basato sul fabbisogno dei diversi settori della pubblica amministrazione.
La gestione dei corsi può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale.
2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed è subordinata al possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 e di un diploma di laurea o diploma universitario validi per l'accesso al pubblico impiego.
3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune giuridico-amministrativa ed in una parte specifica per aree di indirizzo professionale.
4. La durata, il calendario, le modalità di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
5. La certificazione di compimento del percorso formativo è rilasciata dall'Amministrazione regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.

Art. 6
(Corsi di formazione per il comparto scuola)

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per il comparto scuola regionale sono organizzati annualmente e si svolgono, di regola, nel periodo estivo di interruzione delle attività didattiche. La gestione dei corsi può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione scolastica regionale.
2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed è subordinata al possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 e di un titolo di studio di livello universitario valido per l'accesso all'insegnamento.
3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune didattico-pedagogica ed in una parte specifica per aree ed ambiti disciplinari.
4. La durata, il calendario, le modalità di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

5. *La certificazione di compimento del percorso formativo è rilasciata dall'Amministrazione scolastica regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.*”.

Nota all'articolo 20:

⁽⁹⁾ L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 prevede quanto segue:

“6. *Svolgimento delle prove.*

1. *Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.*
2. *Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.*
3. *Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.*
4. *Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.*
5. *Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.*”.

Nota all'articolo 31:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 prevede quanto segue:

“7. *Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.*”.

Nota all'articolo 33:

⁽¹¹⁾ Gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66 prevedono quanto segue:

“Art. 678 *Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari*

1. *L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della rafferma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.*
2. *Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'articolo 990.*
3. *I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*
4. *Per gli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta, di cui all'articolo 652.*
5. *Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.*
6. *Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.*
7. *Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito.*
8. *La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro svolge le attività di propria competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari.*
9. *Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.*

Art. 1014 Riserva di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni

1. *Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.*
2. *Il Ministro della difesa, con proprio decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa.*
3. *Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*
4. *Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.*

Nota all'articolo 34:

⁽¹²⁾ L'articolo 41, comma 14, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“14. *Nell'ambito delle procedure selettive pubbliche per l'accesso alle categorie e alle posizioni, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono destinare al personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno o dei requisiti di anzianità professionale stabiliti nel regolamento regionale di cui al comma 11, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fatto salvo quanto specificamente previsto per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale ed armiere e per quello professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni consecutivi nell'ultimo triennio costituisce titolo rilevante ai fini dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso alla categoria o alla posizione superiore.*”.

Nota all'articolo 36:

⁽¹³⁾ L'articolo 66, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“a) *riservano ad ogni genere, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni esaminatrici;*

Nota all'articolo 38:

⁽¹⁴⁾ L'articolo 41, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“6. *Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, approvano le graduatorie e dichiarano i vincitori del concorso. Le graduatorie hanno validità triennale dalla data di approvazione. La graduatoria approvata è pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e nel Bollettino ufficiale della Regione. Ai componenti delle commissioni esaminatrici, se esterni rispetto all'ente che ha avviato la procedura selettiva, è corrisposto un compenso determinato con deliberazione del competente organo di direzione politico-amministrativa, in misura non superiore a quella massima stabilita con deliberazione della Giunta regionale.*”.

Nota all'articolo 39:

⁽¹⁵⁾ L'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“1. *L'accesso alla qualifica unica dirigenziale avviene per concorso per esami, cui possono partecipare:*

- a) *i dipendenti a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, o di altre pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo*

servizio con inquadramento nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica unica dirigenziale, ivi compreso il personale docente delle istituzioni scolastiche;

- b) i soggetti, in possesso di laurea magistrale, con un'esperienza professionale almeno triennale, maturata nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, in aziende o enti, pubblici e privati, con contratto di lavoro dirigenziale;*
- c) i liberi professionisti, in possesso di laurea magistrale, con almeno cinque anni di comprovato esercizio di attività libero-professionale, maturato nel decennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con iscrizione al relativo albo ove prevista dai relativi ordinamenti professionali.”.*

Nota all'articolo 40:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 41, comma 5, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:

“5. L'Amministrazione regionale può bandire procedure selettive pubbliche uniche per la copertura dei posti disponibili anche negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1. Il bando disciplina le modalità di utilizzazione della graduatoria unica, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 11.”.

Note all'articolo 44:

⁽¹⁷⁾ Il regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 concernente: “Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta” è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 57 del 16 dicembre 1996.

⁽¹⁸⁾ Il regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 4 concernente: “Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta)” è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 19 del 5 maggio 1998.

⁽¹⁹⁾ Il regolamento regionale 27 giugno 2001, n. 2 concernente: “Ulteriori modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), già modificato dai regolamenti regionali 28 aprile 1998, n. 4 e 17 agosto 1999, n. 3” è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 28 del 3 luglio 2001.

⁽²⁰⁾ Il regolamento regionale 17 gennaio 2008, n. 1 concernente: “Modificazioni al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta)” è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 6 del 5 febbraio 2008.